

I BONUS FISCALI

Aggiornamenti anno 2024
Testo aggiornato al 29 maggio 2024

BONUS EDILIZIO			
Tipologia interventi	Disciplina a regime e varianti temporanee	La detrazione rafforzata sino al 31 dicembre 2025 (per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche)	Super-bonus (per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche)
art. 16-bis T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui redditi) - DPR 22.12.1986 n. 917	art. 16-bis T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui redditi) - DPR 22.12.1986 n. 917 Art. 16, c. 1, DL 4.6.2013 n. 63 conv. L. 3.8.2013 n.90 Art. 1, commi 29 e 37, L. 30.12.2021 n. 234	Art. 119-ter D.L. 19/5/2020 n. 34 convertito con L. 17/7/2020 n. 77 e s.m.i.	art. 119 D.L. 19/5/2020 n. 34 convertito con L. 17/7/2020 n. 77 e s.m.i.
<p>-- manutenzione ordinaria su parti comuni di edificio residenziale</p> <p>-- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze.</p> <p>-- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche rientranti tra gli interventi di cui ai due punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.</p> <p>-- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune</p> <p>-- interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi nonché alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104</p> <p>-- interventi volti a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (es. rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici, apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione, porte blindate o rinforzate, ecc.)</p> <p>-- gli interventi di bonifica dell'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Tra le opere agevolabili</p>	<p>La detrazione spettante. Diversa è la misura della detrazione a seconda dell'epoca in cui vengono sostenute le spese per gli interventi agevolati: (i) per le spese documentate e sostenute fino al 31 dicembre 2024, la detrazione spetterà nella misura del 50%, fino ad un ammontare massimo di euro 96.000,00, e andrà ripartita in dieci rate annuali di pari importo (così dispone l'art. 16, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con L. 3 agosto 2013, n. 90 così come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. b, n. 1, L. 30 dicembre 2021, n. 234); (ii) per le spese documentate e sostenute dal 1 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2027, la detrazione spetterà nella misura del 36%, fino ad un ammontare massimo di euro 48.000,00, fermo restando che la detrazione dovrà sempre essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo (così dispone l'art. 16-bis, comma 3, del T.U.I.R. DPR 22/12/1986 n. 917) (iii) per le spese documentate e sostenute dal 1 gennaio 2028 e fino al 31 dicembre 2033, la detrazione spetterà nella misura del 30%, fino ad un ammontare massimo di euro 48.000,00, fermo restando che la detrazione dovrà sempre essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo (così dispone l'art. 16-bis, comma 3-ter, del T.U.I.R. DPR 22/12/1986 n. 917 così come introdotto dall'art. 9-bis del D.L.29 marzo 2024 n. 39 convertito con legge 23/05/2024 n. 67) (iv) per le spese documentate e sostenute dal 1° gennaio 2034, la detrazione spetterà nuovamente nella misura del 36%, fino ad un ammontare massimo di euro 48.000,00, fermo restando che la detrazione dovrà sempre essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo (così dispone l'art. 16-bis, comma 3, del T.U.I.R. DPR 22/12/1986 n. 917) Il tutto salvo future ulteriori modifiche e proroghe.</p>	<p>La disciplina temporanea di detrazione rafforzata per gli interventi finalizzati al superamento ed all'eliminazione delle barriere architettoniche L'art. 119-ter del D.L. 34/2020 (così come introdotto dall'art. 1, c. 42, della legge 234/2021 e successivamente modificato dall'art. 3 del D.L. 29/12/2023, n. 212 convertito con L. 22/2/2024, n. 17) prevede una detrazione "rafforzata" per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi per oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici (<i>limitazione quest'ultima introdotta a far data dal 30 dicembre 2023 dal D.L. 212/2023</i>); detta detrazione: (a) spetta per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2025 (a seguito della proroga di tre anni disposta dall'art. 1, c. 365, legge 29.12.2022, n. 197; la scadenza originaria era al 31.12.2022); (b) va ripartita in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023 ovvero in 10 quote annuali per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 in caso di utilizzo diretto della detrazione (a seguito della modifica introdotta dall'art. 4-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67) (c) spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a -- €. 50.000,00 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno -- €. 40.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità; -- €. 30.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità.</p>	<p>Il Super-Bonus spetta con riguardo alle spese sostenute per Interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni. Trattasi in particolare degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p> <p>Si tratta di un cd. "intervento trainato": per poter usufruire del Super-Bonus, è, infatti, necessario abbinare l'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche ad almeno uno dei cd. "interventi trainanti" di efficientamento energetico ovvero di riduzione del rischio sismico.</p> <p>Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi trainanti siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Super-Bonus si applica agli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.</p> <p>Possono fruire del Super-Bonus i soli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche effettuati: -- dai condomini -- da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riguardo ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (cd. mini-condomini) -- dalle ONLUS, dalle organizzazioni di vo-</p>

BONUS EDILIZIO

Tipologia interventi	Disciplina a regime e varianti temporanee	La detrazione rafforzata sino al 31 dicembre 2025 (per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche)	Super-bonus (per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche)
<p>rientrano: l'installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti; il montaggio di vetri anti-infortunio; l'installazione del corrimano; l'agevolazione compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili; per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante.</p> <p>-- interventi per la cablatura degli edifici e per il contenimento dell'inquinamento acustico.</p> <p>-- interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.</p> <p>In ogni caso gli interventi ammessi al Bonus Edilizio e quali sopra descritti devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione. Una eccezione è rappresentata dalla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 241 del 13 aprile 2021).</p> <p>Attualmente gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche possono accedere a tre distinte detrazioni di imposta, alternative tra di loro:</p> <p>a) la detrazione "a regime": aliquota del 50% sino al 31/12/2024 e del 36% a partire dal 01/01/2025; massimale di €. 96.000,00 sino al 31/12/2024 e di €. 48.000,00 a partire dal 01/01/2025; ripartizione in 10 quote annuali (vedi Tabella a lato "Disciplina a regime e varianti temporanee").</p> <p>b) la detrazione "rafforzata" limitata a specifici interventi con valenza sino al 31 dicembre 2025: aliquota del 75%; massimali differenziati a seconda del tipo di edificio; ripartizione in 5 o 10 quote annuali a seconda che le spese siano state sostenute prima o dopo il 31 dicembre 2023 (vedi Tabella a lato "La detrazione rafforzata sino al 31 dicembre 2025").</p> <p>c) il "Super-Bonus" applicabile a condizione che gli interventi in oggetto siano effettuati da condomini (anche nel caso dei cd. "mini-condomini"), Onlus, Odv, ApS, congiuntamente a interventi "trainanti" di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico (disciplina temporanea con aliquote e con scadenze diversificate) (vedi Tabella a lato "Super-Bonus").</p>	<p>L'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito</p> <p>Sino a tutto il 16 febbraio 2023 i soggetti che sostenevano spese per i seguenti interventi ammessi al Bonus Edilizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- manutenzione ordinaria su parti comuni di edificio residenziale -- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze -- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (previsione introdotta dall'art. 1, c. 29, lett. c), legge 30/12/2021 n. 234) - interventi di eliminazione delle barriere architettoniche anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni, qualora ricorrano le condizioni per fruire del Super-Bonus ossia qualora siano eseguiti congiuntamente ad un intervento trainante di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico; -- interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti per i quali ci si avvalga della detrazione rafforzata pari al 75% (in vigore sino al 31 dicembre 2025) introdotta dall'art. 1, c. 42, legge 30/12/2021, n. 234 <p>potevano optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso ovvero per la cessione di un credito d'imposta, di pari ammontare, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, il tutto in conformità a quanto prescritto dall'art. 121 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77.</p> <p>Dal 17 febbraio 2023, invece, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, c. 1, D.L. 16/02/2023, n. 11, convertito con legge 11/04/2023 n. 38, non è più consentita l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, se non in specifiche e limitate ipotesi quali elencate nel medesimo art. 2 D.L. 11/2023, nei commi successivi al primo, così come modificati, con effetto dal 30/03/2024, dal D.L. 29/03/2024, n. 39.</p> <p>(per maggiori approfondimenti sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito vedi l'apposita Scheda "Lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta").</p>	<p>Si rammenta che detta detrazione, sino al 29/12/2023, spettava anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento ed alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito, previsione poi abrogata dal D.L. 21/2/2023.</p> <p>Gli interventi debbono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236. Il rispetto di detti requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.</p> <p>A seguito della modifica alla normativa in commento apportata dall'art. 1, c. 365, legge 19/7/2022 è ora previsto che per l'approvazione delle delibere condominiali che autorizzano i lavori finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche necessita il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.</p> <p>Sino a tutto il 31 dicembre 2023 i soggetti che sostenevano spese per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 199-ter D.L. 34/2020 potevano optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso ovvero per la cessione di un credito d'imposta, di pari ammontare, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, il tutto in conformità a quanto prescritto dall'art. 121 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77.</p> <p>L'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta è stata poi profondamente limitata, per le spese sostenute a partire dal 30 dicembre 2023; da tale data, infatti, l'opzione è stata ammessa solo per le spese sostenute da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, reddito da calcolare sulla base del cd. "quoziente familiare" di cui alla Tabella 1-bis allegata al D.lgs 34/2020. Il requisito reddituale, peraltro, non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. <p>(art. 3, c. 2, D.L. 29/12/2023, n. 212 convertito con L. 22/2/2024, n. 17)</p> <p>In ogni caso per le spese sostenute in relazione ad interventi per i quali alla data del 29 dicembre 2023 risultava presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, ovvero per gli interventi per i quali non era prevista la presentazione di un titolo abilitativo, qualora a detta data fossero già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non fossero ancora iniziati, fosse già stato</p>	<p>lontariato, dalle associazioni di promozione sociale</p> <p>La detrazione Super-Bonus spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 nella misura del 70% -- per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 65% <p>Si rammenta che per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 il Super-Bonus spettava:</p> <ul style="list-style-type: none"> --- nella misura del 90% --- ovvero nella misura del 110% nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> - interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali alla data del 25 novembre 2022 risultava presentata la CILAS; - interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che aveva approvato l'esecuzione dei lavori risultava adottata in data antecedente il 19 novembre 2022 sempre che tale data fosse stata attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'amministratore di condominio ovvero ove non vi fosse stato l'obbligo di nominare l'amministratore, dal condomino che aveva presieduto l'assemblea ed a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, fosse stata presentata la CILAS; - interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che aveva approvato l'esecuzione dei lavori risultasse adottata in data compresa tra il 19 novembre 2022 ed il 24 novembre 2022, sempre che tale data fosse stata attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'amministratore di condominio ovvero ove non vi fosse stato l'obbligo di nominare l'amministratore, dal condomino che aveva presieduto l'assemblea ed a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, fosse stata presentata la CILAS; -- interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 31 dicembre 2022, risultasse presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. <p>Per le spese sostenute nel 2024 l'aliquota scende, pertanto, al 70%</p> <p>Il SuperBonus non trova più applicazione nel 2024 per interventi posti in essere da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa arte o professione ed al di fuori del caso dei "mini-condomini", ferma restando la possibilità per questi soggetti di accedere ai vari Bonus (bonus ristrutturazione, Eco-bonus, SismaBonus) nelle misure rafforzate in vigore sino al 31 dicembre 2024)</p> <p>Si rammenta che, in precedenza, per le persone fisiche il Super-Bonus spettava:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 fossero stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolabili col SuperBonus) -- nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per interventi avviati su unità immobiliari abitative a partire dal 1° gennaio 2023; tale detrazione, peraltro, spettava a condizione che il contribuente fosse titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che l'unità immobiliare fosse adibita ad abitazione principale del contribuente e che il contribuente avesse un reddito di riferimento non superiore ad €. 15.000,00 (da calcolare sulla base del cd. "quoziente familiare" di cui alla Tabella 1-bis allegata al D.lgs 34/2020). <p>Il SuperBonus non trova più applicazione nel 2024 neppure per interventi posti in essere agli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.</p> <p>Si rammenta che, in precedenza, per detti soggetti il Super-Bonus spettava nella misura del 110% per le spese sostenute sino al 30 giugno 2023 ovvero qualora alla data del 30 giugno 2023 fossero stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.</p> <p>(per maggiori approfondimenti sul Super-Bonus vedi le apposite Schede "Il Super-Bonus - Aliquote e Scadenze" e "Il Super-Bonus</p>

BONUS EDILIZIO

Tipologia interventi	Disciplina a regime e varianti temporanee	La detrazione rafforzata sino al 31 dicembre 2025 (per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche)	Super-bonus (per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche)
		<p>stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e fosse stato versato un acconto sul prezzo, la disciplina applicabile (per quanto riguardava sia i presupposti della detrazione che la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura) rimaneva quella in vigore prima del 30 dicembre 2023.</p> <p>(art. 3, c. 3, D.L. 29/12/2023, n. 212 convertito con L. 22/2/2024, n. 17)</p> <p>Infine, con effetto dal 30 marzo 2024 la possibilità di fruire dell'opzione è stata ulteriormente limitata. Infatti, l'art. 1, c. 4, del D.L. 29/03/2024, n. 39, convertito con legge 23/05/2024 n. 67, ha stabilito che per le spese sostenute successivamente al 30 marzo 2024 l'opzione si applica solo in relazione agli interventi per i quali in data anteriore al 30 marzo 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; -- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. 	<p>– <i>Ambito Oggettivo</i>).</p>

ECO-BONUS

Tipologia interventi	Disciplina a regime e varianti temporanee	La detrazione rafforzata sino al 31 dicembre 2024	Super-EcoBonus
art. 16-bis T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui redditi) - DPR 22.12.1986 n. 917	art. 16-bis T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui redditi) - DPR 22.12.1986 n. 917 Art. 16, c. 1, DL 4.6.2013 n. 63 conv. L. 3.8.2013 n.90 Art. 1, commi 29 e 37, L. 30.12.2021 n. 234	Artt. 14, DL 4.6.2013 n. 63 conv. L. 3.8.2013 n. 90 art. 1, c. 37, L. 30/12/2021 n. 234	art. 119 D.L. 19/5/2020 n. 34 convertito con L. 17/7/2020 n. 77 e s.m.i.
<p>Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.</p> <p>Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.</p> <p>Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull'impiego della fonte solare e, quindi, sull'impiego di fonti rinnovabili di energia. Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l'impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell'abitazione. (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013)</p> <p>Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, compresi i fabbricati rurali e gli immobili strumentali all'esercizio dell'impresa (<i>Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale del Notariato studio n. 20-2020/T, Le detrazioni fiscali riferite agli immobili: panoramica generale e questioni di interesse notarile</i>)</p> <p>Si è avuto modo di precisare che in caso di interventi di recupero edilizio su unità residenziale che al termine dei lavori verrà adibita a studio professionale non si potrà fruire della detrazione ex art. 16-bis del T.U.I.R. (cd. Bonus Edilizio) posto che l'immobile avrà destinazione non abitativa, ma che per le opere di efficientamento energetico si potrà, invece, fruire dell'Eco-Bonus (art. 14 D.L. 63/2013) posto che detta detrazione spetta anche per interventi realizzati su immobili non abitativi (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 611 del 17 settembre 2021).</p> <p>La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell'imposta comunale (IMU), se dovuta.</p> <p>Gli interventi sono ammessi anche su edifici classificati in categoria F2 (unità collabenti) (<i>Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale del Notariato studio n. 20-2020/T, Le detrazioni fiscali riferite agli immobili: panoramica generale e questioni di interesse notarile</i>).</p> <p>Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate per immobili in corso di costruzione.</p> <p>Neppure sono agevolabili gli interventi effettuati su immobili di nuova costruzione</p>	<p>La detrazione spettante.</p> <p>Diversa è la misura della detrazione a seconda dell'epoca in cui vengono sostenute le spese per gli interventi agevolati:</p> <p>(i) per le spese documentate e sostenute fino al 31 dicembre 2024, la detrazione spetterà nella misura del 50%, fino ad un ammontare massimo di euro 96.000,00, e andrà ripartita in dieci rate annuali di pari importo (così dispone l'art. 16, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con L. 3 agosto 2013, n. 90 così come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. b, n. 1, L. 30 dicembre 2021, n. 234):</p> <p>(ii) per le spese documentate e sostenute dal 1 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2027, la detrazione spetterà nella misura del 36%, fino ad un ammontare massimo di euro 48.000,00, fermo restando che la detrazione dovrà sempre essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo (così dispone l'art. 16-bis, comma 3, del T.U.I.R. DPR 22/12/1986 n. 917)</p> <p>(iii) per le spese documentate e sostenute dal 1 gennaio 2028 e fino al 31 dicembre 2033, la detrazione spetterà nella misura del 30%, fino ad un ammontare massimo di euro 48.000,00, fermo restando che la detrazione dovrà sempre essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo (così dispone l'art. 16-bis, comma 3-ter, del T.U.I.R. DPR 22/12/1986 n. 917 così come introdotto dall'art. 9-bis del D.L.29 marzo 2024 n. 39 convertito con legge 23/05/2024 n.67)</p> <p>(iv) per le spese documentate e sostenute dal 1° gennaio 2034, la detrazione spetterà nuovamente nella misura del 36%, fino ad un ammontare massimo di euro 48.000,00, fermo restando che la detrazione dovrà sempre essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo (così dispone l'art. 16-bis, comma 3, del T.U.I.R. DPR 22/12/1986 n. 917)</p> <p>Il tutto salvo future ulteriori modifiche e proroghe.</p> <p>L'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito</p> <p>Sino a tutto il 16 febbraio 2023 i soggetti che sostenevano spese per i seguenti interventi ammessi all'EcoBonus:</p> <p>-- gli interventi di cui all'art. 14 D.L. 63/2013 (vedi Tabella a lato "La detrazione rafforzata sino al 31 dicembre 2024")</p> <p>-- gli interventi di cui all'art. 119, commi 1 e 2, D.L. 34/2020 (vedi Tabella a lato "Super-EcoBonus")</p> <p>-- l'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 16-bis, c. 1, lett. h) T.U.I.R. (vedi Tabella a lato "Tipologia</p>	<p>Sino al 31 dicembre 2024 è prevista una detrazione, da ripartire il 10 rate annuali, pari al 65%, delle spese sostenute con riguardo ai seguenti interventi di efficientamento energetico:</p> <p>--- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria; detrazione massima prevista: € 100.000,00.</p> <p>--- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), detrazione massima prevista: € 60.000,00.</p> <p>--- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali; detrazione massima: € 60.000,00.</p> <p>--- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, se accompagnati dalla contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02) ovvero con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, ovvero le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione; detrazione massima € 30.000,00</p> <p>-- la sostituzione, integrale o parziale, di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore; detrazione massima € 30.000,00</p> <p>--- l'acquisto e la posa in opera di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti; detrazione massima prevista: € 100.000,00.</p> <p>-- l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti (<i>non è previsto un limite massimo di detrazione per gli interventi iniziati prima del 6 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto MISE 6 agosto 2020 che ha introdotto un limite massimo di detrazione di € 15.000,00.</i>)</p> <p>Sino al 31 dicembre 2024 è prevista una detrazione, da ripartire il 10 rate annuali, pari al 50%, delle spese sostenute con riguardo ai seguenti interventi di efficientamento energetico:</p> <p>- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti</p>	<p>Il Super-Bonus in materia di efficientamento energetico (cd. Super-EcoBonus) spetta per taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (cd. interventi "trainanti") nonché per ulteriori interventi realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati")</p> <p>Sono interventi di riqualificazione energetica "trainanti":</p> <p style="text-align: center;">- i -</p> <p>gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e gli interventi per la coibentazione del tetto;</p> <p>La detrazione per questi interventi non può essere superiore a:</p> <p>- € 50.000,00 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;</p> <p>- € 40.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;</p> <p>- a € 30.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.</p> <p style="text-align: center;">- ii -</p> <p>gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari; la detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.</p> <p>La detrazione per questi interventi non può essere superiore a:</p> <p>- € 20.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari</p> <p>- € 15.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari</p> <p style="text-align: center;">- iii -</p> <p>Gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore,</p>

ECO-BONUS

Tipologia interventi	Disciplina a regime e varianti temporanee	La detrazione rafforzata sino al 31 dicembre 2024	Super-EcoBonus
<p>ne ancorché esistenti in quanto la normativa di settore adottata a livello comunitario impone determinati requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione.</p> <p>In caso di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e di ampliamento, la detrazione spetta soltanto per le spese riferibili alla parte esistente. (<i>Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale del Notariato studio n. 20-2020/T, Le detrazioni fiscali riferite agli immobili: panoramica generale e questioni di interesse notarile</i>)</p> <p>Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all'intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l'intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.</p>	<p><i>interventi</i>) ivi compresi gli interventi di cui all'art. 119 commi 5 e 6 D.L. 34/2020 ossia impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo (vedi Tabella a lato "Super-EcoBonus")</p> <p>potevano optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione o per un contribuente, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso ovvero per la cessione di un credito d'imposta, di pari ammontare, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, il tutto in conformità a quanto prescritto dall'art. 121 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77.</p> <p>Dal 17 febbraio 2023, invece, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, c. 1, D.L. 16/02/2023, n. 11, convertito con legge 11/04/2023 n. 38, non è più consentita l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, se non in specifiche e limitate ipotesi quali elencate nel medesimo art. 2 D.L. 11/2023, nei commi successivi al primo, così come modificati, con effetto dal 30/03/2024, dal D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024 n. 67.</p> <p>(per maggiori approfondimenti sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito vedi l'apposita Scheda "Lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta").</p>	<p>dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A; detrazione massima €. 30.000,00 (aliquota ridotta dal 65% al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018)</p> <p>--- interventi di acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi; detrazione massima prevista: €. 60.000,00 (aliquota ridotta dal 65% al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018)</p> <p>--- l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311; detrazione massima: €. 60.000,00 (aliquota ridotta dal 65% al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018)</p> <p>--- l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; detrazione massima: €. 30.000,00.</p> <p>Aliquote rafforzate per interventi su parti comuni condominiali</p> <p>--- per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione spetta nella misura del 70%. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75%, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. Le suddette detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a €. 40.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.</p> <p>--- per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024 relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste dalla normativa sugli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, una detrazione nella misura dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore ad €. 136.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. La sussistenza delle condizioni per fruire delle suddette maggiori detrazioni è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici.</p>	<p>ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate con caldaie a biomassa; la detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.</p> <p>La detrazione per questi interventi è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad €. 30.000,00.</p> <p style="text-align: center;">§ § §</p> <p>Tra le spese sostenute per gli interventi "trainati" di cui sopra rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui sub (ii) e sub (iii) (modifica così introdotta dall'art. 15 D.L. 01/03/2022 n. 17 conv. legge 27/04/2022 n. 34).</p> <p>Sono interventi di riqualificazione energetica "trainati" (che possono fruire del Super-EcoBonus solo se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi "trainanti"):</p> <p style="text-align: center;">- a -</p> <p>tutti gli interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 14 D.L. 63/2013 e ciò nei limiti spesa previsti per ciascun intervento (vedi Tabella a lato "La detrazione rafforzata sino al 31 dicembre 2024")</p> <p style="text-align: center;">- b -</p> <p>l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici (in questo caso intervento "trainante" può essere anche un intervento di riduzione del rischio sismico di cui all'art. 119, c. 4, D.L. 34/2020). La detrazione spetta per importo non superiore ad €. 48.000,00 e comunque nel limite di spesa di €. 2.400,00 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto. In caso di interventi di recupero edilizio il predetto limite di spesa è ridotto ad €. 1.600,00 per ogni kW di potenza nominale.</p> <p>Il SuperBonus spetta anche per le spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nell'ambito di interventi di "nuova costruzione" ex art. 3, c. 1, lett. e) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) che restano invece, ordinariamente, esclusi dalle agevolazioni fiscali. Tuttavia anche nel caso di "nuova costruzione" il SuperBonus spetta a condizione che l'installazione di impianti solari fotovoltaici sia effettuata congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi "trainanti" (di efficienza energetica o di riduzione rischio sismico) fermo restando che il Superbonus spetta solo per le spese relative agli impianti solari fotovoltaici e non anche per le spese relative agli interventi trainanti esclusi in questo caso dal SuperBonus in quanto eseguiti nell'ambito di "nuova costruzione" (Agenzia delle Entrate - Circolare 23/E del 23/06/2022).</p> <p style="text-align: center;">- c -</p> <p>l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati di cui sopra; la detrazione spetta per importo non superiore ad €. 48.000,00 e comunque nel limite di spesa di €. 1.000,00 per ogni kW di capacità di accumulo del sistema di accumulo.</p> <p style="text-align: center;">- d -</p> <p>l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. La detrazione per questi interventi non può essere superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - €. 2.000,00 per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno - €. 1.500,00 per gli edifici plurifamiliari o i

ECO-BONUS

Tipologia interventi	Disciplina a regime e varianti temporanee	La detrazione rafforzata sino al 31 dicembre 2024	Super-EcoBonus
			<p>condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine</p> <p>- €. 1.200,00 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.</p> <p>L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.</p> <p>La detrazione per gli interventi di cui sub (b) e sub (c) è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo ai sensi dell'art. 42 D.L. 162/2019 convertito con legge 8/2020 e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'art. 11, c. 4, del d.lgs 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del DL 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.</p> <p>Per fruire del Super-EcoBonus l'intervento "trainante" (anche unitamente a taluno degli interventi "trainati") deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) <i>ante e post</i> intervento rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.</p> <p>Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi trainanti siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Super-EcoBonus si applica agli interventi di efficientamento energetico anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, fermi restando i requisiti di miglioramento dell'efficienza energetica richiesti dalla vigente normativa.</p> <p>Possono fruire del Super-EcoBonus i soli interventi finalizzati all'efficientamento energetico effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- dai condomini -- da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riguardo ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (cd. mini-condomini) -- dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale <p>La detrazione Super-Bonus spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 nella misura del 70% -- per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 65% <p>Si rammenta che per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 il Super-Bonus spettava:</p> <ul style="list-style-type: none"> --- nella misura del 90% --- ovvero nella misura del 110% nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> - interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali alla data del 25 novembre 2022 risultava presentata la CILAS; - interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che aveva approvato l'esecuzione dei lavori risultava adottata in data antecedente il 19 novembre 2022 sempre che tale data fosse stata attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'amministratore di condominio ovvero ove non vi fosse stato l'obbligo di nominare l'amministratore, dal condomino che aveva presieduto l'assemblea ed a condizione che

ECO-BONUS

Tipologia interventi	Disciplina a regime e varianti temporanee	La detrazione rafforzata sino al 31 dicembre 2024	Super-EcoBonus
			<p>per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, fosse stata presentata la CILAS; - interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che aveva approvato l'esecuzione dei lavori risultasse adottata in data compresa tra il 19 novembre 2022 ed il 24 novembre 2022, sempre che tale data fosse stata attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'amministratore di condominio ovvero ove non vi fosse stato l'obbligo di nominare l'amministratore, dal condomino che aveva presieduto l'assemblea ed a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, fosse stata presentata la CILAS; -- interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 31 dicembre 2022, risultasse presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Per le spese sostenute nel 2024 l'aliquota scende, pertanto, al 70%</p> <p>Il SuperBonus non trova più applicazione nel 2024 per interventi posti in essere da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa arte o professione ed al di fuori del caso dei "mini-condomini", ferma restando la possibilità per questi soggetti di accedere ai vari Bonus (bonus ristrutturazione, Eco-bonus, SismaBonus) nelle misure rafforzate in vigore sino al 31 dicembre 2024)</p> <p>Si rammenta che, in precedenza, per le persone fisiche il Super-Bonus spettava: -- nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 fossero stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolabili col SuperBonus) -- nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per interventi avviati su unità immobiliari abitative a partire dal 1° gennaio 2023; tale detrazione, peraltro, spettava a condizione che il contribuente fosse titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che l'unità immobiliare fosse adibita ad abitazione principale del contribuente e che il contribuente avesse un reddito di riferimento non superiore ad €. 15.000,00 (da calcolare sulla base del cd. "quoziente familiare" di cui alla Tabella 1-bis allegata al D.Lgs 34/2020).</p> <p>Il SuperBonus non trova più applicazione nel 2024 neppure per interventi posti in essere agli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Si rammenta che, in precedenza, per detti soggetti il Super-Bonus spettava nella misura del 110% per le spese sostenute sino al 30 giugno 2023 ovvero qualora alla data del 30 giugno 2023 fossero stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.</p> <p>(per maggiori approfondimenti sul Super-Bonus vedi le apposite Schede "<i>Il Super-Bonus - Aliquote e Scadenze</i>" e "<i>Il Super-Bonus - Ambito Oggettivo</i>").</p> <p>Si è avuto modo di precisare che per l'individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelli risultanti alla fine, con la conseguenza che nel caso in cui: - un edificio unifamiliare sia frazionato in due unità immobiliari funzionalmente "non" indi-</p>

ECO-BONUS

Tipologia interventi	Disciplina a regime e varianti temporanee	La detrazione rafforzata sino al 31 dicembre 2024	Super-EcoBonus
			<p>pendenti appartenenti allo stesso proprietario "solo" al termine dei lavori, gli interventi che possiedono le caratteristiche richieste dalla norma sono ammessi al Super-Bonus e la spesa massima agevolabile sarà calcolata con riferimento all'edificio unifamiliare iniziale</p> <ul style="list-style-type: none"> - il proprietario di un intero edificio, composto da più unità immobiliari distintamente accatastate, dona al figlio una delle unità abitative prima dell'inizio dei lavori, si costituisce un condominio e, di conseguenza, è possibile accedere al Super-Bonus - si realizza un intervento di demolizione e di ricostruzione agevolabile sia ai fini dell'Eco-Bonus che del Sisma-Bonus, per il calcolo del limite di spesa ammissibile al Super-Bonus si considera il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell'inizio dei lavori. <p>(Agenzia delle Entrate Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020).</p> <p>Per gli "interventi trainanti" che fruiscono del Super-EcoBonus (ossia per gli interventi di cui all'art. 119, c. 1, lettere a) b) c) del D.L. 34/2020) è previsto un ulteriore beneficio di carattere fiscale: l'art. 33-bis, c. 1, lett c), D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, infatti, stabilisce che nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più di detti interventi, il termine per trasferire la propria residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato, termine concesso all'acquirente che intende fruire delle agevolazioni prima casa (imposta di registro al 2% o IVA al 4%), non è di 18 mesi, come previsto dalla norma generale del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo Unico in materia di imposta di registro), bensì di 30 mesi.</p> <p>L'art. 1, c. 43, legge 234/2021 prevede che ai soli della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionale di cui al paragrafo 12 dell'allegato A del Decreto Ministero Sviluppo Economico 6 agosto 2020 recante requisiti tecnici per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Eco-Bonus, pubblicato in G.U. n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di successivi aggiornamenti degli stessi. Tale disposizione consentirà la fruizione del Super-Bonus per efficientamento energetico anche alle abitazioni collegate al teleriscaldamento, fruizione prima preclusa per ragioni tecniche connesse al valore del fattore di conversione di energia primaria. Con la norma suddetta viene, invece, sancito che il fattore di conversione di energia primaria da prendere in considerazione è sempre quello valido alla data del 19 luglio 2020.</p>

SISMA-BONUS

Tipologia interventi	Disciplina a regime e varianti temporanee	La detrazione rafforzata sino al 31 dicembre 2024	Super-SismaBonus
<p>art. 16-bis T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui redditi) - DPR 22.12.1986 n. 917</p>	<p>art. 16-bis T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui redditi) - DPR 22.12.1986 n. 917</p> <p>Art. 16, c. 1, DL 4.6.2013 n. 63 conv. L. 3.8.2013 n.90</p> <p>Art. 1, commi 29 e 37, L. 30.12.2021 n. 234</p>	<p>Artt. 16, DL 4.6.2013 n. 63 conv. L. 3.8.2013 n. 90</p> <p>art. 1, c. 37, L. 30/12/2021 n. 234</p>	<p>art. 119 D.L. 19/5/2020 n. 34 convertito con L. 17/7/2020 n. 77 e s.m.i.</p>
<p>Interventi per l'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Si è precisato, al riguardo, che la locuzione "progetti unitari" deve essere correlata alla nozione di singola unità immobiliare; pertanto, ai fini dell'agevolazione gli interventi in questione non devono interessare necessariamente un intero aggregato edilizio; possono essere ammessi alle detrazioni anche gli "interventi di riparazione o locali" che se in quanto ben realizzati consentono la riduzione del rischio sismico degli immobili (Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 23/06/2022).</p> <p>Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.</p>	<p>La detrazione spettante.</p> <p>Diversa è la misura della detrazione a seconda dell'epoca in cui vengono sostenute le spese per gli interventi agevolati:</p> <p>(i) per le spese documentate e sostenute fino al 31 dicembre 2024, la detrazione spetterà nella misura del 50%, fino ad un ammontare massimo di euro 96.000,00, e andrà ripartita in dieci rate annuali di pari importo (così dispone l'art. 16, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con L. 3 agosto 2013, n. 90 così come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. b, n. 1, L. 30 dicembre 2021, n. 234);</p> <p>(ii) per le spese documentate e sostenute dal 1 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2027, la detrazione spetterà nella misura del 36%, fino ad un ammontare massimo di euro 48.000,00, fermo restando che la detrazione dovrà sempre essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo (così dispone l'art. 16-bis, comma 3, del T.U.I.R. DPR 22/12/1986 n. 917)</p> <p>(iii) per le spese documentate e sostenute dal 1 gennaio 2028 e fino al 31 dicembre 2033, la detrazione spetterà nella misura del 30%, fino ad un ammontare massimo di euro 48.000,00, fermo restando che la detrazione dovrà sempre essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo (così dispone l'art. 16-bis, comma 3-ter, del T.U.I.R. DPR 22/12/1986 n. 917 così come introdotto dall'art. 9-bis del D.L. 29 marzo 2024 n. 39 convertito con legge 23/05/2024 n. 67)</p> <p>(iv) per le spese documentate e sostenute dal 1° gennaio 2034, la detrazione spetterà nuovamente nella misura del 36%, fino ad un ammontare massimo di euro 48.000,00, fermo restando che la detrazione dovrà sempre essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo (così dispone l'art. 16-bis, comma 3, del T.U.I.R. DPR 22/12/1986 n. 917)</p> <p>Il tutto salvo future ulteriori modifiche e proroghe.</p> <p>Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l'unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.</p> <p>L'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito</p> <p>Sino a tutto il 16 febbraio 2023 i soggetti che sostenevano spese</p>	<p>Riguarda le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024 per gli interventi di adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, per i quali si verifichino, peraltro, le seguenti condizioni:</p> <p>(A) si tratti di interventi attivati dopo il 1° gennaio 2017 ossia interventi le cui relative procedure autorizzatorie sono iniziate ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio dopo il 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della legge 11.12.2016 n. 232 che ha modificato la disposizione dell'art. 16, comma 1bis, DL. 63/2013; Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13/E del 2019). Il riferimento al "titolo edilizio rilasciato dopo il 1° gennaio 2017" è stato aggiunto dalla legge 30/12/2020 n. 178: si è precisato al riguardo che con tale integrazione il legislatore ha inteso consentire l'accesso anche con riferimento agli interventi per i quali a partire dal 1° gennaio 2017 sia stato rilasciato il titolo edilizio, indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria, ipotesi esclusa prima delle modifiche apportate dalla citata legge 178/2020; peraltro essendo tali modifiche entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2021 la nuova disposizione si applica alle spese sostenute a partire da tale data (Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, parere 9 agosto 2021; Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 749 del 27 ottobre 2021)</p> <p>(B) si tratti di interventi riferiti a costruzioni adibite a abitazione ed a attività produttive su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 e 3) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.3.2003. Si rammenta che con riguardo ai benefici previsti per gli acquisti di edifici antisismici (vedi la Scheda "Bonus Acquisti") inizialmente le agevolazioni in discorso erano limitate ai soli interventi realizzati in comuni ricadenti in zona sismica 1, mentre l'estensione delle agevolazioni in discorso anche agli interventi realizzati in comuni ricadenti in zone sismiche 2 e 3, è stata disposta solo a partire dal 1° maggio 2019.</p> <p>Sono, inoltre, ricomprese, nell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. - le spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. <p>Diverse sono le modalità di applicazione delle agevolazioni temporanee rafforzate:</p> <p>(i) per le spese sostenute sino al 31</p>	<p>Gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sono interventi sempre "trainanti" che possono pertanto fruire del Super-Bonus (cd. Super-SismaBonus) senza dover essere abbinati ad altri interventi.</p> <p>Il Super-SismaBonus è riconosciuto anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di riduzione del rischio sismico nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.</p> <p>A seguito della modifica introdotta dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (cd. "Decreto Semplificazioni 2021) convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, la detrazione Super-SismaBonus è stata pure riconosciuta agli Interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di riduzione del rischio sismico ammessi al Super-SismaBonus. Tali interventi, peraltro, già potevano fruire del Super-Bonus se abbinati ad un intervento "trainante" di efficientamento energetico.</p> <p>Possono fruire del Super-SismaBonus i soli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- dai condomini -- da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riguardo ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (cd. mini-condomini) -- dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale <p>La detrazione Super-Bonus spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 nella misura del 70% -- per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 65% <p>Si rammenta che per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 il Super-Bonus spettava:</p> <ul style="list-style-type: none"> --- nella misura del 90% --- ovvero nella misura del 110% nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> - interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali alla data del 25 novembre 2022 risultava presentata la CILAS; - interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che aveva approvato l'esecuzione dei lavori risultava adottata in data antecedente il 19 novembre 2022 sempre che tale data fosse stata attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'amministratore di condominio ovvero ove non vi fosse stato l'obbligo di nominare l'amministratore, dal condomino che aveva presieduto l'assemblea ed a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, fosse stata presentata la CILAS; - interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che aveva approvato l'esecuzione dei lavori risultasse adottata in data compresa tra il 19 novembre 2022 ed il 24 novembre 2022, sempre che tale data fosse stata attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'amministratore di condominio ovvero ove non vi fosse stato l'obbligo

SISMA-BONUS

Tipologia interventi	Disciplina a regime e varianti temporanee	La detrazione rafforzata sino al 31 dicembre 2024	Super-SismaBonus
	<p>per i seguenti interventi ammessi al Sisma-Bonus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli interventi di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 (vedi Tabella a lato "La detrazione rafforzata sino al 31 dicembre 2024") - gli interventi di cui all'art. 119, comma 4, D.L. 34/2020 (vedi Tabella accanto "Super-SismaBonus") <p>potevano optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso ovvero per la cessione di un credito d'imposta, di pari ammontare, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, il tutto in conformità a quanto prescritto dall'art. 121 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77.</p> <p>Dal 17 febbraio 2023, invece, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, c. 1, D.L. 16/02/2023, n. 11, convertito con legge 11/04/2023 n. 38, non è più consentita l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, se non in specifiche e limitate ipotesi quali elencate nel medesimo art. 2 D.L. 11/2023, nei commi successivi al primo, così come modificati, con effetto dal 30/03/2024, dal D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge _____</p> <p>(per maggiori approfondimenti sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito vedi l'apposita Scheda "Lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta").</p>	<p>dicembre 2024, relative ad interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1° gennaio 2017 la detrazione si applica nella misura del 50%, fino ad un ammontare massimo di €. 96.000,00 per unità immobiliare; la detrazione va ripartita in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023 ovvero in 10 quote annuali per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 in caso di utilizzo diretto della detrazione (a seguito della modifica introdotta dall'art. 4-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67).</p> <p>(ii) per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024, relative ad interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1 gennaio 2017, qualora dall'intervento eseguito deriva una riduzione del rischio tale da determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione si applica nella misura del 70% della spesa sostenuta; in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori la detrazione si applica nella misura dell'80%; le predette detrazioni si applicano su un ammontare massimo di spesa di €. 96.000,00 per unità immobiliare per ciascun anno e vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023 ovvero in 10 quote annuali per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 in caso di utilizzo diretto della detrazione (a seguito della modifica introdotta dall'art. 4-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67).</p> <p>(iii) per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024, relative ad interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1 gennaio 2017, qualora gli interventi comportanti riduzione del rischio sismico, siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, la detrazione, si applica nella misura del 75% (in caso passaggio ad una classe di rischio inferiore) ovvero nella misura dell'85% (in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori). Le predette detrazioni si applicano su un ammontare di spesa non superiore a €. 96.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023 ovvero in 10 quote annuali per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 in caso di utilizzo diretto della detrazione (a seguito della modifica introdotta dall'art. 4-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67).</p> <p>(iv) per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024 per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1-2-3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione pari all'80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore ovvero pari all'85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio sismico inferiore. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare di spesa non superiore a €. 136.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun</p>	<p>di nominare l'amministratore, dal condomino che aveva presieduto l'assemblea ed a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, fosse stata presentata la CILAS;</p> <ul style="list-style-type: none"> -- interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 31 dicembre 2022, risultasse presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. <p>Per le spese sostenute nel 2024 l'aliquota scende, pertanto, al 70%</p> <p>Il SuperBonus non trova più applicazione nel 2024 per interventi posti in essere da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa arte o professione ed al di fuori del caso dei "mini-condomini", ferma restando la possibilità per questi soggetti di accedere ai vari Bonus (bonus ristrutturazione, Eco-bonus, SismaBonus) nelle misure rafforzate in vigore sino al 31 dicembre 2024)</p> <p>Si rammenta che, in precedenza, per le persone fisiche il Super-Bonus spettava:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 fossero stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolabili col SuperBonus) -- nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per interventi avviati su unità immobiliari abitative a partire dal 1° gennaio 2023; tale detrazione, peraltro, spettava a condizione che il contribuente fosse titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che l'unità immobiliare fosse adibita ad abitazione principale del contribuente e che il contribuente avesse un reddito di riferimento non superiore ad €. 15.000,00 (da calcolare sulla base del cd. "quoziente familiare" di cui alla Tabella 1-bis allegata al D.Lgs 34/2020). <p>Il SuperBonus non trova più applicazione nel 2024 neppure per interventi posti in essere agli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.</p> <p>Si rammenta che, in precedenza, per detti soggetti il Super-Bonus spettava nella misura del 110% per le spese sostenute sino al 30 giugno 2023 ovvero qualora alla data del 30 giugno 2023 fossero stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.</p> <p>(per maggiori approfondimenti sul Super-Bonus vedi le apposite Schede "Il Super-Bonus - Aliquote e Scadenze" e "Il Super-Bonus - Ambito Oggettivo").</p>

SISMA-BONUS

Tipologia interventi	Disciplina a regime e varianti temporanee	La detrazione rafforzata sino al 31 dicembre 2024	Super-SismaBonus
		edificio e vanno ripartite in 10 quote annuali di pari importo. Queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici sulle parti condominiali precedentemente indicate e a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali.	

I BENEFICIARI DEI BONUS

I soggetti che possono beneficiare del bonus edilizio, dell'Eco-bonus e del Sisma-Bonus	I soggetti che possono beneficiare del Super-Bonus	Il subentro nella detrazione
<p>Hanno diritto alla detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il proprietario dell'immobile (compreso anche il comproprietario) - il nudo proprietario dell'immobile - il titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso (ad. es. usufrutto, abitazione) - il comodatario - il locatario - i soci di cooperativa a proprietà divisa e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l'immobile, anche ai soci di cooperativa a proprietà indivisa. - imprenditori individuali per gli immobili non rientranti tra i beni strumentali o merce - i soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati) alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. <p>Hanno diritto alla detrazione, purché sostengano le spese e le fatture ed i bonifici bancari o postali siano a loro intestati, anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, l'unito civilmente, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) (deve trattarsi di abitazione in cui si esplica la convivenza e quindi a disposizione del familiare che vuole fruire della detrazione; non è necessario si tratti dell'abitazione principale) - il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge - il convivente more uxorio (la legge 20 maggio 2016 n. 76 ha riconosciuto rilevanza anche al rapporto di convivenza e la disponibilità dell'immobile risulta insita nella convivenza che si esplica a sensi della suddetta legge 76/2016) - il promissario acquirente, purché sia stato immesso nel possesso del bene ed esegua gli interventi a proprio carico e purché il preliminare sia stato registrato. <p>In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile.</p> <p>Le detrazioni spettano anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.</p> <p>La detrazione delle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico (Eco-Bonus) e per gli interventi di adozione di misure antisismiche (Sisma-Bonus) spetta anche agli Istituti Autonomi Case Popolari, comunque denominati, alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed ai soggetti passivi IRES (ossia tenuti al pagamento dell'imposta sui redditi delle società).</p> <p>Da segnalare al riguardo che l'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020, ha chiarito che i benefici in questione spettano ai titolari di reddito di impresa a prescindere dalla qualificazione degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi come "strumentali", "beni merce" o "beni patrimoniali".</p> <p>L'Agenzia delle Entrate (nella Guida Fiscale sul Sisma-Bonus pubblicato nel proprio sito web) ha inoltre precisato che l'Eco-Bonus spetta anche agli esercenti arti e professioni, alle associazioni tra professionisti, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.</p>	<p>Possono fruire del Super-Bonus per l'anno di imposta 2024 solo:</p> <p style="text-align: center;">- a -</p> <p>i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (i cd. mini-condomini).</p> <p>Le delibere per l'approvazione degli interventi su parti comuni condominiali ammessi al Super-Bonus sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio. È, inoltre, consentita al singolo condomino o a singoli condomini la possibilità di manifestare in sede assembleare l'intenzione di accollarsi l'intera spesa riferita a detti interventi e beneficiare quindi delle relative agevolazioni fiscali (art. 119, comma 9-bis, D.L. 34/2021 - Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 620 del 22 settembre 2021)</p> <p>I titolari di reddito d'impresa o professionale rientrano tra i beneficiari del Super-Bonus nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi "trainanti" effettuati dal condominio sulle parti comuni.</p> <p style="text-align: center;">- b -</p> <p>le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (iscritte nel registro ex art. 6 legge 266/1991), le associazioni di promozione sociale (iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali ex art. 7 legge 383/2000).</p> <p>Il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (cd. Decreto Semplificazioni 2021), convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, prevede degli incrementi dei limiti di spesa su cui calcolare la detrazione del Super-Bonus per le ONLUS, le OdV e le ApS che siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica (l'art. 2, comma 3-ter, D.L. 16/2/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38, stabilisce che la sussistenza di quest'ultimo requisito, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, può essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazioni sostitutive di notorietà) - siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (collegi, convitti, ospedali, case di cura, ecc. ecc.) a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito (se comodato risultante da contratto registrato prima del 1 giugno 2021) <p>A partire dal 1 gennaio 2024 non possono più fruire del SuperBonus:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- le persone fisiche, (al di fuori del caso dei "mini-condomini" di cui sub a). -- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. -- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. 	<p>In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare, per la quale ci si è avvalsi della detrazione fiscale, nelle quote annue di detrazione, non ancora utilizzate al momento del trasferimento, subentra la parte acquirente, la quale, pertanto potrà usufruire della detrazione non ancora "consumata". Tuttavia, le parti possono accordarsi, con apposita pattuizione da riportare nell'atto di trasferimento, nel senso di evitare tale subentro, con conseguente riserva a favore dell'alienante della detrazione non ancora "consumata".</p> <p>In mancanza di tale specifico accordo nell'atto di trasferimento dell'immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l'accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito. In mancanza di diverso accordo tra le parti, la detrazione residua passa all'acquirente.</p> <p>Laddove le parti dell'atto non abbiano preso posizione sulla sorte delle quote residue di detrazione, qualora intendano invertire la regola automatica prevista dalla normativa vigente, potranno formalizzare anche successivamente in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata la volontà di far permanere in capo al trasferente il diritto alla detrazione facendo emergere il dato che questa volontà esisteva già al momento del trasferimento (Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale del Notariato studio n. 20-2020/T, <i>Le detrazioni fiscali riferite agli immobili: panoramica generale e questioni di interesse notarile</i>; risposta a quesito tributario CNN 165-2014/T)</p> <p>Detta disciplina trova applicazione in occasione della stipula di qualsiasi atto traslativo, sia a titolo oneroso (ad es. una permuta) che a titolo gratuito (ad esempio una donazione) (Agenzia delle Entrate, Circolare 25/E del 19 giugno 2012).</p> <p>Il trasferimento di una quota dell'immobile non determina un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo in presenza della cessione dell'intero immobile. Se, tuttavia, per effetto della cessione della quota chi acquista diventa proprietario esclusivo dell'immobile, la residua detrazione si trasmette all'acquirente.</p> <p>In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso o gratuito, le quote di detrazione non usufruite non si trasferiscono all'usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario.</p> <p>In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Se la detenzione materiale e diretta dell'immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali. La condizione della "detenzione materiale e diretta del bene" deve sussistere non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. In caso di vendita o di donazione da parte dell'erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all'acquirente/donataro neanche nell'ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell'eredità (in questo senso Agenzia Entrate, risposta ad interpello n. 612 del 20 settembre 2021)</p>

IL SUPER BONUS: APPLICABILITA' E DISCIPLINA TRANSITORIA

Il Super Bonus in vigore	Il Super Bonus cessato	Disciplina transitoria - Obblighi comunicazione - Fondi straordinari
<p>Per gli anni 2024 e 2025 il Super Bonus si applica solo agli interventi effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- dai condomini -- da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riguardo ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (cd. mini-condomini) -- dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato (iscritte nel registro ex art. 6 legge 266/1991), dalle associazioni di promozione sociale (iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali ex art. 7 legge 383/2000) compresi gli interventi effettuati: - dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio - su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione ex art. 3, c. 1, lett. d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) <p>la detrazione Super-Bonus spetta:</p> <p>i) per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 nella misura del 70%</p> <p>ii) per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 65%</p> <p>(art. 119, c. 8-bis, D.L. 34/2020 introdotto dall'art. 1, c. 28, legge 234/2021 e successive modifiche di cui al D.L. 18.11.2022, n. 176 convertito con legge 13/01/2023, n. 6 e di cui alla Legge 29.12.2022, n. 197).</p> <p>La disciplina di cui sopra si applica non solo agli interventi "trainanti" (ossia agli interventi di efficientamento energetico e di riduzione di rischio sismico ammessi autonomamente al Super-Bonus) ma anche a tutti gli interventi "trainati", ossia a quegli interventi ammessi al Super-Bonus se eseguiti congiuntamente ad un intervento "trainante" e ciò in virtù del rinvio che l'art. 119, c. 8-quater, D.L. 34/2020, fa al precedente c. 8-bis del medesimo art. 119.</p> <p>La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in 5 rate annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta sino al 31 dicembre 2021 - in 4 quote annuali, di pari importo, per la parte di spesa sostenuta dal 1 gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2023 - in 10 quote annuali di pari importo, per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2024 in caso di utilizzo diretto della detrazione (a seguito della modifica introdotta dall'art. 4-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67) <p>Si rammenta che per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 il Super-Bonus spettava:</p> <ul style="list-style-type: none"> --- nella misura del 90% --- ovvero nella misura del 110% nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> - interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali alla data del 25 novembre 2022 risultava presentata la CILAS; - interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che aveva approvato l'esecuzione dei lavori risultava adottata in data antecedente il 19 novembre 2022 sempre che tale data fosse stata attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'amministratore di condominio ovvero ove non vi fosse stato l'obbligo di nominare l'amministratore, dal condomino che aveva presieduto l'assemblea ed a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, fosse stata presentata la CILAS; - interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che aveva approvato l'esecuzione dei lavori risultasse adottata in data compresa tra il 19 novembre 2022 ed il 24 novembre 2022, sempre che tale data fosse stata attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'amministratore di condominio ovvero ove non vi fosse stato l'obbligo di nominare l'amministratore, dal condomino che aveva presieduto l'assemblea ed a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, fosse stata presentata la CILAS; -- interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 31 dicembre 2022, risultasse presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. <p>Per le spese sostenute nel 2024 l'aliquota scende, pertanto, al 70%</p>	<p>Il SuperBonus non trova più applicazione dal 1° gennaio 2024 per interventi posti in essere da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa arte o professione ed al di fuori del caso dei "mini-condomini", ferma restando la possibilità per questi soggetti di accedere ai vari Bonus (bonus ristrutturazione, Eco-bonus, SismaBonus) nelle misure rafforzate in vigore sino al 31 dicembre 2024)</p> <p>Si rammenta che, sino al 31 dicembre 2023, per le persone fisiche il Super-Bonus spettava:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 fossero stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolabili col SuperBonus) -- nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per interventi avviati su unità immobiliari abitative a partire dal 1° gennaio 2023; tale detrazione, peraltro, spettava a condizione che il contribuente fosse titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che l'unità immobiliare fosse adibita ad abitazione principale del contribuente e che il contribuente avesse un reddito di riferimento non superiore ad €. 15.000,00 (da calcolare sulla base del cd. "quoziente familiare" di cui alla Tabella 1-bis allegata al D.Lgs 34/2020). <p>Il SuperBonus non trova più applicazione dal 1° gennaio 2024 neppure per interventi posti in essere agli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.</p> <p>Si rammenta che, sino al 31 dicembre 2023, per detti soggetti il Super-Bonus spettava nella misura del 110% per le spese sostenute sino al 30 giugno 2023 ovvero qualora alla data del 30 giugno 2023 fossero stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.</p>	<p>Disciplina transitoria (per l'anno 2024) (art. 1, D.L. 29/12/2023, n. 212 convertito con L. 22/2/2024, n. 17)</p> <p>Le detrazioni spettanti per gli interventi che hanno fruito del Super-Bonus e per le quali è stata esercitata l'opzione per la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche. Pertanto non si perdono le agevolazioni già godute sugli stati di avanzamento lavori già completati, anche se non sono stati conclusi i lavori, fermo restando che con riguardo alle spese per il completamento dei lavori, sostenute nel 2024, si potrà fruire delle agevolazioni secondo le regole più "restrittive" vigenti nel 2024.</p> <p>Non spetta comunque la detrazione nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione stessa.</p> <p>E' prevista, inoltre, la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti di cui sopra con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, reddito da calcolare sulla base del cd. "quoziente familiare" di cui alla Tabella 1-bis allegata al D.Lgs 34/2020, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi fruiti del SuperBonus, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%. Detto contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.</p> <p>Obblighi di comunicazione (art. 2 D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con Legge 23/05/2024, n. 67)</p> <p>I soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico e/o di riduzione antisismico agevolabili ai sensi dell'art. 119 D.L. 19/05/2020, n. 34 (SuperBonus), i quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) entro il 31 dicembre 2023 abbiano presentato la CILAS ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non abbiano concluso i lavori; b) a partire dal 1° gennaio 2024 abbiano presentato la CILAS ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici <p>debbono trasmettere rispettivamente all'ENEA e/o al "Portale nazionale delle Classificazioni sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi; b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data del 30/03/2024; c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30/03/2024 negli anni 2024 e 2025; d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c) <p>L'omessa trasmissione dei dati indicati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di €. 10.000,00. Per gli interventi per i quali la CILAS ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dal 30/03/2024 l'omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni in tema di remissione in bonis.</p> <p>FONDI STRAORDINARI ex D.L. 29/03/2024, n. 39</p>

IL SUPER BONUS: APPLICABILITA' E DISCIPLINA TRANSITORIA

Il Super Bonus in vigore	Il Super Bonus cessato	Disciplina transitoria – Obblighi comunicazione – Fondi straordinari
<p>Possibilità di modifica della rateizzazione dei crediti di imposta L'art. 2, c. 3-sexies, D.L. 16/02/2023, n. 11, convertito con legge 11/04/2023, n. 38, prevede per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relative ad interventi ammessi al SuperBonus di cui all'art. 119 D.L. 34/2020, la possibilità per il contribuente di optare per la ripartizione in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta 2023. Detta opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo di imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.</p> <p>Comuni colpiti da eventi sismici L'art. 119, c. 8-ter, D.L. 34/2020 (introdotto dall'art. 1, c. 28, lett. f), legge 234/2021) prevede che per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali (per l'importo non eccedente il contributo previsto per la ricostruzione ai sensi dell'art. 119, c. 1-ter e c. 4-quater, D.L. 34/2020 ovvero in alternativa al contributo per la ricostruzione nelle misure ed alle condizioni di cui all'art. 119, c. 4-ter, D.L. 34/2020) spetta in tutti i casi disciplinati dall'art. 119 c. 8-bis, D.L. 34/2020, nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.</p> <p>I contribuenti che usufruiscono di detti benefici in relazione a spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (art. 2, c. 2. D.L. 29/12/2023, n. 212 convertito con L. 22/2/2024, n. 17).</p> <p>Installazione di impianti solari e fotovoltaici da parte di ONLUS, OdV e ApS L'art. 1, comma 10, L. 197/2022 (legge finanziaria per il 2023) riconosce il SuperBonus anche per gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici da parte di Onlus, Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale iscritte negli appositi registri realizzati in aree e strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati interventi "trainanti" di cui all'art. 119, commi 1 e 4, D.L. 119 del D.L. 19.5.2020, n. 34 convertito con L. 17.7.2020, n. 77, semprechè questi si trovino all'interno di centri storici soggetti ai vincoli per immobili e aree di notevole interesse pubblico e per aree tutelate di interesse paesaggistico.</p>		<p>Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici. L'art. 1-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67 prevede l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica e strutturale su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009, e ciò alle condizioni tutte previste nel suddetto art. 1-bis.</p> <p>Fondo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli Enti del terzo Settore, Onlus, Adv e ApS. L'art. 1-ter del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67 prevede l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di enti del terzo settore, Onlus, OdV e ApS per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro delle facciate, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, di superamento delle barriere architettoniche, realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie, e ciò alle condizioni tutte previste nel suddetto art. 1-ter.</p>

IL SUPER-BONUS – AMBITO OGGETTIVO

Gli immobili interessati dal Super-Bonus e le esclusioni	Fattispecie particolari incluse nel Super-Bonus	Condomini e parti comuni
<p>Ambito oggettivo</p> <p>Sotto il profilo oggettivo, il SUPER-BONUS spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati") (vedi le Schede che precedono "BONUS EDILIZIO" "ECO.BONUS" e "SISMA-BONUS") realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti che trainati); – su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti che trainati); – su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti che trainati); – su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati collegati ad interventi trainanti sulle parti comuni dell'edificio). <p>Edificio Unifamiliare</p> <p>Per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.</p> <p>Unità funzionalmente indipendente</p> <p>Un'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva e sia dotata di un «accesso autonomo dall'esterno»; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per accesso autonomo dall'esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva; - un'unità immobiliare per ritenersi "funzionalmente indipendente" deve essere dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianti di climatizzazione invernale" <p>Così dispone l'art. 119, c. 1-bis, D.L. 34/2020 introdotto dall'art. 51 del D.L.14/08/2020 n. 104 e successivamente integrato dall'art. 1, comma 66, lett. b), legge 30.12.2020 n. 178. A tal riguardo si è precisato che si può ritenere che una unità immobiliare abbia «accesso autonomo dall'esterno» qualora, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione - all'immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell'immobile. <p>(Agenzia delle Entrate Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020)</p> <p>Condizione per la detrazione</p> <p>Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Super-Bonus si è precisato che tale condizione può considerarsi soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti». Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Super-Bonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di</p>	<p>Edifici esistenti</p> <p>Ai fini del SUPER-BONUS l'intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari "esistenti", non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione. L'agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadri nella categoria della cd. "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Agenzia delle Entrate Circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 e Circolare n. 23/E del 23/06/2022).</p> <p>La fruizione del Super-Bonus è preclusa per interventi eseguiti su unità immobiliari in corso di costruzione (accatastate in categoria F/3) in quanto non si è in presenza di unità immobiliari "esistenti" (Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 174 del 16 marzo 2021). A tal riguardo l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 23/E del 23/06/2022 ha peraltro precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possono fruire del SuperBonus anche le unità F/3 se unità già precedentemente accatastate e successivamente riclassificate in categoria F/3 a seguito, ad esempio, di interventi edilizi mai terminati (fermo restando che al termine dei lavori dette unità dovranno rientrare in una delle categorie ammesse); - il SuperBonus, invece, non spetta per interventi eseguiti su unità F/3 in precedenza non accatastate in altra categoria, trattandosi, in tale ultimo caso, di unità in via di costruzione e non di immobili "esistenti". <p>Le unità ricomprese in un condominio ed accatastate in categoria F/3 non possono neppure concorrere alla formazione della spesa massima ammissibile al fine di fruire delle agevolazioni per gli interventi trainanti. Tuttavia, non è precluso alle restanti unità condominiali a destinazione residenziale, finite e regolarmente accatastate, di accedere al Super-Bonus purché la loro superficie complessiva sia superiore al 50% (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 609 del 17 settembre 2021).</p> <p>Edifici senza attestazione di prestazione energetica</p> <p>La possibilità di fruire del Super-Bonus spetta anche agli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A (art. 119, comma 1-quater, D.L. 34/2020 introdotto dall'art. 1, comma 66, lett. c), legge 178/2020)</p> <p>Cambio destinazione d'uso in residenziale</p> <p>Il Super-Bonus spetta anche nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico relativi ad immobili non residenziali se è previsto il cambio di destinazione d'uso in residenziale al termine dei lavori e purché nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti chiaramente tale cambio di destinazione d'uso e l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 538 del 9 novembre 2020 e Circolare n. 23/E del 23/06/2022)</p> <p>Unità in stato di degrado (cd. unità collabenti)</p> <p>Il Super-Bonus trova applicazione anche con riguardo alle unità immobiliari iscritte nella categoria F/2 (unità collabenti) in quanto fabbricati già esistenti e quindi agevolabili (diversamente da quanto accade con la categoria F/3 - immobili in costruzione). Condizione per fruire del Super-Bonus è che al termine dei lavori l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze). Ai fini del Super-Eco-Bonus è pure necessario dimostrare che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento, seppur non funzionante, rispondente alle caratteristiche tecniche previste dalla vigente normativa (risposta a interpello n. 326 del 9 settembre 2020)</p> <p>Si fa presente che la soluzione adottata per le unità accatastate in F/2 si è ritenuta applicabile anche nel caso in cui prima degli interventi, l'immobile esistente sia frazionato in più unità immobiliari provvisoriamente accatastate in categoria F/4 destinate ad abitazioni (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 241 del 13 aprile 2021 - Circolare n. 23/E del 23/06/2022)</p>	<p>I mini-condomini (ammessi al Super-Bonus)</p> <p>Possono beneficiare del Super-Bonus le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione), con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (Art. 119, c. 9 lett. a) del D.L. 34/2020 modificato dall'art. 1, comma 66, lett. n), legge 178/2020). A tali fini le pertinenze non devono essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate: in questo senso Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 397 del 9 giugno 2021 (che ha avuto modo di confermare che con riguardo, invece, alla determinazione dei limiti di spesa ammessi al Super-Bonus - al pari degli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali - occorre tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, incluse le pertinenze) (nello stesso senso Agenzia delle Entrate, risposte ad interpelli nn. 461 e 464 del 7 luglio 2021)</p> <p>In ogni caso il contribuente unico proprietario o comproprietario, può beneficiare del superBonus limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari residenziali, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio; il predetto limite non si applica, invece, per gli interventi antisismici realizzati sulle singole unità (Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 23/06/2022).</p> <p>Condominio con unità non residenziali</p> <p>In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio (Agenzia delle Entrate a Circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020)</p> <p>Le pertinenze dei Condomini</p> <p>In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi (Agenzia delle Entrate Circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020)</p> <p>Come già previsto per l'Eco-bonus e per il Sisma-Bonus in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell'applicazione del Super-Bonus, nel caso in cui l'ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8. Vanno anche calcolate le unità di categoria A/1 presenti nell'edificio e le unità non residenziali se la superficie delle unità residenziali presenti nell'edificio è superiore al 50%; non devono essere considerate le pertinenze collocate in edificio diverso da quello oggetto degli interventi. (Agenzia delle Entrate Circolare n. 30 del 22 dicembre 2020)</p> <p>Condomini con unità in corso di costruzione</p> <p>La presenza in un condominio di unità immobiliari accatastate nella categoria F/3 non preclude, la possibilità al condominio di accedere al Super-Bonus se le restanti unità immobiliari sono ultimate e regolarmente accatastate ed hanno natura residenziale, sempre che venga rispettata per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro, l'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio esistente, senza considerare le unità in corso di costruzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le unità immobiliari accatastate in categoria F/3 "fabbricati in corso di costruzione", non possono concorrere alla formazione della spesa massima ammissibile al fine di

IL SUPER-BONUS – AMBITO OGGETTIVO

Gli immobili interessati dal Super-Bonus e le esclusioni	Fattispecie particolari incluse nel Super-Bonus	Condomini e parti comuni
<p>fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. (Agenzia delle Entrate Circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020)</p> <p>Esclusioni dal Super-Bonus Il Super-Bonus non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; peraltro la detrazione spetta anche nell'ipotesi in cui gli interventi agevolabili siano realizzati su un immobile appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9 che al termine dei lavori sia invece classificato in una categoria ammessa alla detrazione, ad es. come nel caso di interventi realizzati su un immobile A/8 che al termine dei lavori viene frazionato in più unità di categoria A/3 (Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 23/06/2022).</p> <p>Le unità immobiliari accatastate in categoria A/9, ("Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici") tuttavia, rientrano nell'ambito applicativo del SuperBonus se sono aperte al pubblico Circolare Agenzia n. 23/E del 23/06/2022).</p> <p>Sono esclusi dal Super-Bonus gli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni (Agenzia delle Entrate Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 e Circolare Agenzia n. 23/E del 23/06/2022)</p> <p>In assenza di una specifica preclusione normativa non osta alla fruizione dell'agevolazione la circostanza che l'immobile classificato, anche al termine dei lavori agevolabili, in una categoria ammessa alla detrazione possa cambiare, in futuro la destinazione d'uso. (Circolare Agenzia n. 23/E del 23/06/2022).</p> <p>In caso di edifici misti (comprendenti sia unità residenziali che unità con diversa destinazione) la possibilità di fruire del Super-Bonus è limitata alle sole unità immobiliari ad uso residenziale. Per le unità non abitative sarà possibile fruire dei vari bonus (Eco-Bonus, Sisma-Bonus, ecc.) nella misura ordinaria (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 231 del 9 aprile 2021).</p> <p>Sono esclusi dal Super-Bonus gli edifici residenziali comprendenti più unità immobiliari, non funzionalmente indipendenti, appartenenti ad un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche (per l'Agenzia delle Entrate la norma agevolativa del Super-Bonus fa riferimento ai condomini e non alle parti comuni condominiali, per cui l'edificio oggetto di interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica). Unica eccezione: gli edifici composti da non più di 4 unità immobiliari distintamente accatastate (Art. 119, c. 9 lett. a) del D.L. 34/2020 modificato dall'art. 1, comma 66, lett. n), legge 178/2020)</p>	<p>Intervento trainante su pertinenza Un intervento "trainante" può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del Super-Bonus indipendentemente dalla circostanza che l'intervento interessi anche il relativo edificio residenziale purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dalla vigente normativa (Agenzia delle Entrate Circolare n. 30 del 22 dicembre 2020)</p> <p>Limite di spesa ragguagliato al numero di unità Si è precisato che per l'individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine. Pertanto nel caso in cui: – il proprietario di un intero edificio, composto da più unità immobiliari distintamente accatastate, dona al figlio una delle unità abitative prima dell'inizio dei lavori, si costituisce un condominio e, di conseguenza, è possibile accedere al Super-Bonus – si realizza un intervento di demolizione e di ricostruzione agevolabile sia ai fini dell'Eco-Bonus che del Sisma-Bonus, per il calcolo del limite di spesa ammissibile al Super-Bonus si considera il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell'inizio dei lavori. (Agenzia delle Entrate Circolare n. n. 30 del 22 dicembre 2020)</p>	<p>fruire delle agevolazioni poiché occorre tener conto del numero di unità immobiliari esistenti all'inizio dei lavori; - le unità immobiliari accatastate in categoria F/3 non possono neppure usufruire delle detrazioni relative ad altri interventi trainati di efficientamento. (Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 174 del 16 marzo 2021).</p>

LE MODALITA' OPERATIVE

La disciplina di carattere generale art. 16-bis T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui redditi) - DPR 22.12.1986 n. 917	La disciplina per i Condomini La perdita dei benefici	La cumulabilità dei benefici	La disciplina specifica per Eco-Bonus, Sisma-Bonus e Super-Bonus
<p>Nel caso in cui gli interventi di cui all'art. 16-bis del T.U.I.R. realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni (art. 16-bis comma 4, T.U.I.R.).</p> <p>Circa le formalità da rispettare per godere della detrazione l'art. 16-bis del T.U.I.R. richiama le disposizioni del Decreto del Ministero delle Finanze 18 febbraio 1998 n. 41 (da ultimo modificato dal D.L. 13.5.2011 n. 70, convertito con L. 12.7.2011 n. 106). Tale decreto stabilisce, fra l'altro, che:</p> <p>(i) i pagamenti debbono essere effettuati con bonifico bancario o postale dal quale risulti: - la causale del versamento (da integrare con il riferimento alla specifica detrazione) - il codice fiscale del soggetto che intende beneficiare della detrazione (quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutte le persone interessate al beneficio). - il codice fiscale o la partiva IVA del beneficiario del pagamento</p> <p>Se l'ordinante del bonifico è una persona diversa da quella indicata nella disposizione di pagamento quale beneficiario della detrazione, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, la detrazione deve essere fruita da quest'ultimo (Agenzia delle Entrate Circolare n. 17/E del 24 aprile 2015).</p> <p>Ai fini del riconoscimento della detrazione non è richiesta l'effettuazione del pagamento mediante bonifico delle spese relative agli oneri di urbanizzazione, all'imposta di bollo, ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, trattandosi di versamenti da effettuare con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni.</p> <p>(ii) che nella dichiarazione dei redditi debbono essere indicati i dati catastali identificativi dell'immobile, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione</p> <p>(iii) che prima dell'inizio dei lavori deve essere inviata, con raccomandata A.R., apposita comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale, salvo che l'attuale normativa in tema di sicurezza nei cantieri escluda l'obbligo della notifica preliminare all'ASL.</p> <p>ATTENZIONE: con decorrenza 1 gennaio 2018 debbono essere trasmesse per via telematica all'ENEA, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, anche le informazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia effettuati, e ciò al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito alla realizzazione di detti interventi. L'invio all'ENEA va effettuato entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Una guida rapida per la trasmissione dei dati, realizzata dall'ENEA, è disponibile in formato elettronico sul sito internet: http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/.</p> <p>Oltre alle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori, è possibile portare in detrazione anche: - le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse - le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento</p>	<p>I CONDOMINI</p> <p>Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.</p> <p>Il beneficio compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte dell'amministrazione del condominio.</p> <p>In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p> <p>L'amministratore rilascia una certificazione dalla quale risultano, tra le altre cose, l'ammontare delle spese sostenute nell'anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condomino.</p> <p>Nel caso in cui la certificazione dell'amministratore del condominio indichi i dati relativi a un solo proprietario, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, se possiedono i requisiti per avere la detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall'amministratore (comprovante il pagamento della quota relativa alle spese) il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione. Questo vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente, dal componente dell'unione civile o dal convivente more uxorio del proprietario dell'immobile, che possono portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali. Sul documento rilasciato dall'amministratore indicheranno gli estremi anagrafici e l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese</p> <p>I piccoli Condomini</p> <p>Per piccolo condominio si intende un edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini. I condòmini che, non avendone l'obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni, rispettando le seguenti condizioni: -- il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l'apposito bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d'acconto da parte di banche o Posta) -- in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti riporteranno nei modelli di dichiarazione le spese sostenute indicando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il bonifico.</p> <p>In sede di controllo si dovrà dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni dell'edificio.</p> <p>LA PERDITA DEI BENEFICI FISCALI</p> <p>Le detrazioni non sono riconosciute e l'importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici quando: -- non è stata effettuata la comunicazione preventiva all'Asl competente, se obbligatoria -- il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è</p>	<p>L'ESECUZIONE DI PIÙ INTERVENTI AMMESSI AL SUPER-BONUS</p> <p>Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui due contribuenti comproprietari di un edificio unifamiliare sostengano spese per interventi di isolamento termico delle superfici opache, per i quali il limite di spesa è di 50.000 euro e di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, per il quale il limite di spesa è pari a euro 30.000, avranno diritto ad una detrazione pari al 110 per cento, calcolata su un importo di spesa complessivamente pari a 80.000, da ripartire in base alla spesa effettivamente sostenuta da ciascuno. Analogamente nel caso in cui il condominio realizzi un intervento di sostituzione dell'impianto termico (intervento trainante) e il condòmino, al quale sono imputate spese per tale intervento pari, ad esempio, a 10.000 euro, effettui interventi trainati, sostituendo sulla propria unità immobiliare, gli infissi con una spesa pari a 20.000 euro, nonché installando le schermature solari, con una spesa pari a 5.000 euro, avrà diritto ad una detrazione pari a 38.500 euro (110 per cento di 35.000 euro).</p> <p>Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condòmino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condòmino anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare. Nel caso, ad esempio, in cui in un edificio in condominio composto da 5 unità immobiliari siano realizzati interventi di isolamento termico delle superfici opache, per il quale il limite di spesa è pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (200.000 euro) ciascun condòmino potrà calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a lui imputata superiore a 40.000 euro.</p> <p>Qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili - essendo stata realizzata, ad esempio, la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, astrattamente riconducibile sia tra gli interventi "trainati" sia tra quelli "trainanti" - il contribuente potrà applicare una sola agevolazione. (Agenzia delle Entrate - Circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020)</p> <p>LA CUMULABILITÀ DEI BONUS</p> <p>In ordine alla cumulabilità dei diversi</p>	<p>ECO-BONUS</p> <p>Per beneficiare della detrazione per gli interventi di efficientamento energetico (Eco-Bonus) è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:</p> <p>(i) l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consenta di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi, per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, per le pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 KW e per i sistemi di dispositivi multimediali.</p> <p>(ii) l'attestato di prestazione energetica (APE). L'attestato di prestazione energetica deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e deve essere conservato dal contribuente. Non è richiesto per i seguenti interventi: - sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari - installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione - acquisto e posa in opera delle schermature solari - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili - acquisto e installazione di dispositivi multimediali.</p> <p>(iii) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema previsto dalla vigente normativa. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l'importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.</p> <p>L'asseverazione, l'attestato di prestazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Per fruire dell'agevolazione fiscale non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva.</p> <p>L'ENEA effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni.</p> <p>La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista.</p> <p>Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all'ENEA: - le informazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica - la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.</p> <p>La trasmissione deve avvenire in via telematica.</p> <p>Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal</p>

LE MODALITA' OPERATIVE

La disciplina di carattere generale art. 16-bis T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui redditi) - DPR 22.12.1986 n. 917	La disciplina per i Condomini La perdita dei benefici	La cumulabilità dei benefici	La disciplina specifica per Eco-Bonus, Sisma-Bonus e Super-Bonus
<p>- le spese per la messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente</p> <p>- le spese per l'acquisto dei materiali</p> <p>- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti</p> <p>- le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi</p> <p>- l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori</p> <p>- gli oneri di urbanizzazione</p> <p>- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dalle vigenti normative.</p> <p>Ambito oggettivo</p> <p>Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti (con l'eccezione della realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali). Si può fruire dei bonus anche nel caso in cui prima degli interventi, l'immobile esistente sia frazionato in più unità immobiliari provvisoriamente accatastate in categoria F/4 destinate ad abitazioni (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpellato n. 241 del 13 aprile 2021).</p> <p>La rateizzazione della detrazione</p> <p>L'art. 4-bis, comma 4, del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67 ha modificato la disciplina relativa alla rateizzazione della detrazione di imposta stabilendo in via generale che la stessa va ripartita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023 - in 10 quote annuali di pari importo, in caso di utilizzo diretto della detrazione, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 <p>Detta modifica non ha nessuna "ricaduta" per quanto riguarda riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Bonus Edilizio (compresi i Bonus acquisti edifici ristrutturati e i Bonus acquisto box auto e parcheggi) - l'Eco-Bonus <p>posto che già la normativa previgente stabiliva che la detrazione di imposta connessa a detti Bonus doveva ripartirsi in dieci quote annuali di pari importo.</p> <p>Diverso, invece, il discorso per il "SuperBonus", il Bonus rafforzato "barriere architettoniche", il "SismaBonus" rafforzato ed il "SismaBonus Acquisti" ossia per tutti i bonus per i quali la disciplina previgente prevedeva la detrazione in cinque rate annuali, bonus pertanto interessati dalla nuova disciplina.</p> <p>L'allungamento della rateizzazione riguarda, peraltro, solo le detrazioni di imposta che vengono utilizzate direttamente dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi. Non riguarda invece i cessionari dei crediti di imposta (imprese, banche, ecc.) posto che l'art. 4-bis, comma 5, del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67 stabilisce che i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura ovvero per la cessione del credito, continuano a ripartirsi in quattro e/o cinque rate annuali di pari importo.</p> <p>Per le banche, gli intermediari finanziari, le società appartenenti ad un gruppo bancario, le imprese di assicurazione, a partire dall'anno 2025, è prevista una rateizzazione in 6 rate annuali di pari importo, esclusa la possibilità di cessione delle rate risultanti dalla nuova rateizzazione ad altri soggetti, se ed in quanto le rate dei predetti crediti siano state acquistate per un corrispettivo inferiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni (art. 4-bis, comma 6, L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67).</p>	<p>stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste; in merito a questo adempimento, con La Agenzia delle Entrate (Circolare n. 43/E del 18 novembre 2016) ha precisato che il contribuente non perde il diritto all'agevolazione se, per errore, ha utilizzato un bonifico diverso da quello "dedicato" o se lo ha compilato in modo errato, cioè in maniera tale da non consentire a banche, Poste italiane o altri istituti di pagamento di effettuare la ritenuta d'acconto dell'8%.</p> <p>Per usufruire dell'agevolazione, tuttavia, in queste ipotesi è necessario farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell'accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d'impresa</p> <ul style="list-style-type: none"> -- non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate -- non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione -- le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali -- sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non perde l'agevolazione se è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della ditta esecutrice dei lavori (che attesta l'osservanza delle suddette norme). 	<p>bonus previsti dalla legislazione vigente l'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020) ha precisato che:</p> <p>(a) per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Super-Bonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica. Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi di riqualificazione energetica degli edifici disciplinati dall'articolo 14 D.L. 63/2013 non effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" che danno diritto al Superbonus (il cd. "EcoBonus a detrazione rafforzata" - vedi la specifica Scheda "Eco-Bonus"); - l'installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Super-Bonus che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all'articolo 16-bis del TUIR, nonché l'installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. - l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Super-Bonus, (b) che gli interventi trainanti ammessi al Super-Bonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica agevolabili ai sensi del citato articolo 14 D.L. n. 63/2013, oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all'articolo 16-bis D.L. n. 63/2013. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa. (c) che qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili - essendo stati realizzati, ad esempio, nell'ambito della ristrutturazione dell'edificio, sia interventi ammessi al Super-Bonus (ad esempio, il cd. cappotto termico) sia interventi edilizi, esclusi dal predetto Super-Bonus, ma rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 16-bis del TUIR, per cui spetta una detrazione pari al 50% delle spese (ad esempio, il rifacimento dell'impianto idraulico), il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. 	<p>termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA.</p> <p>L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la documentazione inviando una e-mail di conferma, che va conservata dal contribuente interessato a fruire della detrazione.</p> <p>SISMA BONUS</p> <p>La detrazione per interventi antisismici (Sisma-Bonus) è subordinata all'efficacia dell'intervento di riduzione del rischio sismico. Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l'asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato, deve essere allegato al progetto presentato in Comune. Per l'accesso alle detrazioni, occorre che la predetta asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico e comunque prima dell'inizio dei lavori, con la conseguenza che un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso ai benefici fiscali.</p> <p>SUPER-BONUS</p> <p>Ai fini della detrazione del Super-Bonus nonché ai fini della relativa opzione per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito di imposta (ove ancora ammessa) vanno osservate le seguenti prescrizioni:</p> <p>a) per gli interventi di efficientamento energetico (sia trainanti che trainati), i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla vigente normativa. Una copia dell'asseverazione è trasmessa per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)</p> <p>b) per gli interventi di riduzione del rischio sismico l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli Ordini o ai collegi professionali di appartenenza. A tali fini il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il progettista dell'intervento strutturale assevera, secondo i contenuti delle linee guida approvate, la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato (detta asseverazione deve essere presentata contestualmente al progetto o comunque prima dell'inizio dei lavori) - il Direttore dei lavori ed il collaudatore statico, ove nominato per legge, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista. <p>Il succitato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017 è stato aggiornato con successivo decreto n. 329 del 6 agosto 2020. Tale decreto in particolare ha sostituito il modello di asseverazione (Mod. B) già allegato al decreto del 2017 con tre nuovi modelli di asseverazione: Mod. B (assevera-</p>

LE MODALITA' OPERATIVE

La disciplina di carattere generale art. 16-bis T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui redditi) - DPR 22.12.1986 n. 917	La disciplina per i Condomini La perdita dei benefici	La cumulabilità dei benefici	La disciplina specifica per Eco-Bonus, Sisma-Bonus e Super-Bonus
			<p>zione del Progettista); Mod. B1 (asseverazione del Direttore Lavori); Mod. B2 (asseverazione del Collaudatore Statico).</p> <p>I professionisti incaricati, nelle asseverazioni di cui ai precedenti punti a) e b), attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Non vi è obbligo di indicare nelle spese oggetto della valutazione di congruità le spese da sostenere per il rilascio del visto di conformità (in questo senso l'art. 2-ter, lett. b), del D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38)</p> <p>Al fine di usufruire del Super-Bonus per tutte le attestazioni e le asseverazioni prodotte dai professionisti è richiesta apposita polizza assicurativa, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni e asseverazioni.</p> <p>Le asseverazioni di cui ai precedenti punti a) e b), sono rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori (ad eccezione dell'asseverazione del progettista per l'intervento di riduzione del rischio sismico da redigere secondo il Mod. B che va invece presentata contestualmente al progetto o comunque prima dell'inizio dei lavori).</p> <p>Rispetto all'obbligo di presentazione delle asseverazioni di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico di cui al succitato D.M. n. 58 del 28/02/2107, l'art. 2-ter, lett. c), DL 16/02/2023 n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38 concede al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione <i>in bonis</i> di cui all'art. 1, comma 2, D.L. 02/03/2012 n. 16 convertito con legge 26/04/2012 n. 44, a condizione che la comunicazione venga fatta entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota dell'agevolazione e comunque prima dell'eventuale esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (la norma del 2012 prevede, in generale, per la remissione <i>in bonis</i> l'onere di versare una sanzione, attualmente, dell'importo di €. 250,00).</p> <p>L'art. 2, c. 1, del DL 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67. stabilisce che le disposizioni in tema di remissione <i>in bonis</i> non si applicano in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'esercizio delle opzioni ex art. 121 D.L. 34/2020, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.</p> <p>L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione.</p> <p>Rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il rilascio dell'Attestazione di Prestazione Energetica (APE) e delle asseverazioni dei tecnici abilitati.</p> <p>La congruità delle spese: ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese i tecnici dovranno far riferimento: -- ai prezzi individuati con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico previsto dall'art. 119, c. 13, lett. a), D.L. 34/2021 in tema di interventi di efficien-</p>

LE MODALITA' OPERATIVE

La disciplina di carattere generale art. 16-bis T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui redditi) - DPR 22.12.1986 n. 917	La disciplina per i Condomini La perdita dei benefici	La cumulabilità dei benefici	La disciplina specifica per Eco-Bonus, Sisma-Bonus e Super-Bonus
			<p>tamento energetico (si precisa, al riguardo che in relazione al disposto di detta norma è stato emanato il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020 pubblicato in G.U. n. 246 del 5 ottobre 2020 recante i "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd EcoBonus"),</p> <p>-- ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica,</p> <p>il tutto così come previsto dall'art. 119, c. 13-bis, D.L. 34/2020 nel testo da ultimo modificato dall'art. 1, c. 28, legge 234/2021</p> <p>Detta norma prevede, inoltre, che nelle more dell'adozione dei predetti decreti la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ovvero, in difetto ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.</p> <p>Il visto di conformità: l'art. 1, c. 28, lett. h), legge 234/2021 ha confermato la modifica già apportata all'art. 119, c. 11, D.L. 34/2020, con decorrenza 12/11/ 2021 dal D.L. 11.11.2021 n. 157 (decreto, nel frattempo, non convertito in legge ed espressamente abrogato dalla medesima legge 234/2021). La norma in questione riguarda il visto di conformità. Il visto di conformità attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta ed è rilasciato dagli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni fiscali (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF. Il soggetto che rilascia il visto verifica la conformità dei dati relativi alla documentazione richiesta dalla vigente normativa per la fruizione del Super-Bonus. Con la modifica di cui trattasi il visto di conformità è divenuto necessario non solo (come già prima del 12 novembre 2021) ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura ma anche per il caso di utilizzo del Super-Bonus nella dichiarazione dei redditi; tuttavia in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare il credito in detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il visto di conformità (per tali dichiarazioni, infatti, l'Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata).</p>

I BONUS "ACQUISTI"

Il Bonus per l'acquisto o l'assegnazione di edifici residenziali ristrutturati	Il Bonus per l'acquisto di posti auto e box auto	Il Bonus per l'acquisto di edifici antisismici
art. 16-bis T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui redditi) - DPR 22.12.1986 n. 917 Art. 1, c. 37, legge 30.12.2021 n. 234	art. 16-bis T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui redditi) - DPR 22.12.1986 n. 917 Art. 1, c. 37, legge 30.12.2021 n. 234	art. 16, c. 1-septies, DL 4.6.2013 n. 63 conv. L. 3.8.2013 n. 90 art. 119 D.L. 19/5/2020 n. 34 convertito con L. 17/7/2020 n. 77 e s.m.i. Art. 1, c. 28 e 37, legge 30.12.2021 n. 234

I BONUS "ACQUISTI"

Il Bonus per l'acquisto o l'assegnazione di edifici residenziali ristrutturati	Il Bonus per l'acquisto di posti auto e box auto	Il Bonus per l'acquisto di edifici antisismici
<p>Trattasi di una detrazione "a regime" (senza limiti temporali di scadenza) che trova applicazione ricorrendo le seguenti condizioni:</p> <p>1. l'acquisto o l'assegnazione dell'unità abitativa deve avvenire entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori</p> <p>2. l'unità immobiliare ceduta o assegnata deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia eseguiti dall'impresa o dalla cooperativa edilizia (detti lavori debbono riguardare l'intero fabbricato e non la singola unità che viene trasferita)</p> <p>La detrazione va calcolata su di un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o del valore di assegnazione dell'immobile risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.</p> <p>Diversa è la misura della detrazione a seconda dell'epoca in cui viene stipulato l'atto di vendita e/o di assegnazione:</p> <p>(i) per gli atti stipulati fino al 31 dicembre 2024, la detrazione spetterà nella misura del 50%, fino ad un ammontare massimo di euro 96.000,00, e andrà ripartita in dieci rate annuali di pari importo (così dispone l'art. 16, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con L. 3 agosto 2013, n. 90 così come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. b, n. 1, L. 30 dicembre 2021, n. 234); l'estensione anche agli acquisti di fabbricati ad uso abitativo ristrutturati, della particolare agevolazione "transitoria" prorogata sino al 31 dicembre 2024, non è prevista da espressa disposizione normativa; tuttavia l'applicabilità della disciplina transitoria anche a questa particolare fattispecie è stata espressamente ammessa dall'Agenzia delle Entrate (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, Circolare n. 7/E del 4 aprile 2017) e riposta ad interpellò n. 191 del 18 marzo 2021);</p> <p>(ii) per gli atti stipulati dal 1 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2027, la detrazione spetterà nella misura del 36%, fino ad un ammontare massimo di euro 48.000,00, fermo restando che la detrazione dovrà sempre essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo (così dispone l'art. 16-bis, comma 3, del T.U.I.R. DPR 22/12/1986 n. 917)</p> <p>(iii) per gli atti stipulati dal 1 gennaio 2028 e fino al 31 dicembre 2033, la detrazione spetterà nella misura del 30%, fino ad un ammontare massimo di euro 48.000,00, fermo restando che la detrazione dovrà sempre essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo (così dispone l'art. 16-bis, comma 3-ter, del T.U.I.R. DPR 22/12/1986 n. 917 così come introdotto dall'art. 9-bis del D.L. 29 marzo 2024 n. 39 convertito con legge 23/05/2024 n. 67)</p> <p>(iv) per gli atti stipulati dal 1° gennaio 2034, la detrazione spetterà nuovamente nella misura del 36%, fino ad un ammontare massimo di euro 48.000,00, fermo restando che la detrazione dovrà sempre essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo (così dispone l'art. 16-bis, comma 3, del T.U.I.R. DPR 22/12/1986 n. 917)</p> <p>Il tutto salvo future ulteriori modifiche e proroghe.</p> <p>L'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa ma rientrano nel limite previsto per l'unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.</p> <p>Il prezzo su cui calcolare la detrazione comprende anche l'IVA trattandosi di un onere addebitato all'acquirente unitamente al corrispettivo.</p> <p>E' possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l'intero fabbricato. In tal caso, tuttavia, essendo necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dall'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato, la detrazione può essere fruita solo dall'anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati (Agenzia delle Entrate Circolare n. 7/E del 4 aprile 2017).</p> <p>Hanno diritto a fruire della detrazione, oltre al proprietario, anche il nudo proprietario e il titolare di un</p>	<p>Trattasi di una detrazione "a regime" (senza limiti temporali di scadenza) che trova applicazione non solo nel caso di realizzazione (vedi la Scheda "Bonus Edilizio") ma anche nel caso di acquisto di box e posti auto pertinenziali di nuova costruzione (non si tratta, in questo caso, di detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, riguardando invece box e posti auto di nuova costruzione; in questo senso Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13/E del 31 maggio 2019).</p> <p>La detrazione va calcolata sull'ammontare delle "spese imputabili alla realizzazione", nell'importo che dovrà risultare da apposita attestazione da rilasciarsi a cura della ditta venditrice. L'Agenzia delle Entrate (nella Guida fiscale pubblicata sul suo sito web) ha precisato che è necessario che l'impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori (questi ultimi non sono agevolabili). La detrazione è ammessa anche con riguardo all'I.V.A. pagata con riguardo al box/posto auto acquistato.</p> <p>Diversa è la misura della detrazione a seconda dell'epoca in cui viene stipulato l'atto di cessione del box auto e/o parcheggio:</p> <p>(i) per gli atti stipulati fino al 31 dicembre 2024, la detrazione spetterà nella misura del 50%, fino ad un ammontare massimo di euro 96.000,00, e andrà ripartita in dieci rate annuali di pari importo (così dispone l'art. 16, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con L. 3 agosto 2013, n. 90 così come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. b, n. 1, L. 30 dicembre 2021, n. 234);</p> <p>(ii) per gli atti stipulati dal 1 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2027, la detrazione spetterà nella misura del 36%, fino ad un ammontare massimo di euro 48.000,00, fermo restando che la detrazione dovrà sempre essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo (così dispone l'art. 16-bis, comma 1, del T.U.I.R. DPR 22/12/1986 n. 917)</p> <p>(iii) per gli atti stipulati dal 1 gennaio 2028 e fino al 31 dicembre 2033, la detrazione spetterà nella misura del 30%, fino ad un ammontare massimo di euro 48.000,00, fermo restando che la detrazione dovrà sempre essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo (così dispone l'art. 16-bis, comma 3-ter, del T.U.I.R. DPR 22/12/1986 n. 917 così come introdotto dall'art. 9-bis del D.L. 29 marzo 2024 n. 39 convertito con legge 23/05/2024 n. 67)</p> <p>(iv) per gli atti stipulati dal 1° gennaio 2034, la detrazione spetterà nuovamente nella misura del 36%, fino ad un ammontare massimo di euro 48.000,00, fermo restando che la detrazione dovrà sempre essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo (così dispone l'art. 16-bis, comma 1, del T.U.I.R. DPR 22/12/1986 n. 917)</p> <p>Il tutto salvo future ulteriori modifiche e proroghe.</p> <p>La detrazione, nel caso di acquisto di box auto o posti auto già realizzati, è subordinata alle seguenti condizioni:</p> <p>(a) che le spese imputabili alla realizzazione dei box o posti auto acquistati siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. Quindi il contribuente per avvalersi della detrazione dovrà farsi rilasciare dalla ditta venditrice un'attestazione scritta. Si ritiene che da tale attestazione, stante la specifica funzione che deve adempiere, debbono risultare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le generalità (compreso codice fiscale) dell'acquirente - l'identificazione del box/posto auto venduto (preferibilmente con gli estremi catastali) - l'identificazione dell'unità abitativa della quale il box/posto auto venduto costituisce pertinenza - l'importo delle spese imputabili alla realizzazione - il riferimento che la attestazione viene rilasciata ai fini della detrazione IRPEF ex art. 16-bis TUIR DPR. 917/1986 <p>(b) che i pagamenti vengano effettuati con bonifico bancario o postale dal quale risulti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la causale del versamento (da integrare con il riferimento alla specifica detrazione) - il codice fiscale del soggetto che intende beneficiare della detrazione - il codice fiscale o la partiva IVA del beneficiario del pagamento <p>L'Agenzia delle Entrate in un primo momento aveva precisato che l'avvenuto pagamento con mezzi diversi</p>	<p>Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico sono effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a "rischio sismico 1-2-3", mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, nel caso di acquisto di immobile nell'edificio così ricostruito, ci si potrà avvalere di una detrazione pari al 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, ovvero dell'85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.</p> <p>L'atto di compravendita dovrà essere stipulato entro il 31 dicembre 2024 (giusta la proroga disposta dall'art. 1, comma 37, L. 30 dicembre 2021, n. 234).</p> <p>Si precisa che sino al 30 giugno 2022, se ricorrevano tutte le condizioni per accedere al Super-Bonus, sia oggettive (ad es. cessione di abitazioni diverse da quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e relative pertinenze) che soggettive (ad es. acquirente persona fisica), l'acquirente poteva usufruire della detrazione Super-Bonus (nella misura del 110%) da calcolarsi del prezzo di acquisto. Dal 1° luglio 2022 non è, invece, più possibile avvalersi del Super Sisma Bonus Acquisti (110%) (in questo senso vedasi Agenzia delle Entrate, risposta ad interpellò n. 384 del 20 luglio 2022).</p> <p>Da segnalare che con Risoluzione n. 34/2020 del 25 giugno 2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i benefici in questione spettano ai titolari di reddito di impresa a prescindere dalla qualificazione degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi come "strumentali", "beni merce" o "beni patrimoniali".</p> <p>La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di € 96.000,00 per unità immobiliare.</p> <p>L'art. 4-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67, ha modificato la disciplina relativa alla rateizzazione della detrazione stabilendo in via generale che la stessa va ripartita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023 - in 10 quote annuali di pari importo, in caso di utilizzo diretto della detrazione, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 <p>Nel caso del SismaBonus Acquisti, per il quale la disciplina previgente, prevedeva la detrazione in cinque rate annuali di pari importo, si prospetta un problema interpretativo in ordine alle modalità di applicazione della nuova disciplina, in quanto nel caso del SismaBonus Acquisti la detrazione non si calcola sulla "spesa" dell'intervento (spesa sostenuta dall'impresa) bensì sul prezzo pagato dall'acquirente fruitore de bonus. In mancanza di diverse indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, sembra possa fondatamente ritenersi che per i corrispettivi (caparre, acconti) pagati sino al 31 dicembre 2023 la detrazione andrà ripartita in 5 quote annuali mentre per i corrispettivi pagati dal 1° gennaio 2024 (sino alla concorrenza del limite massimo di € 96.000,00) la detrazione andrà ripartita in 10 quote annuali.</p> <p>In caso di cessione di abitazione e garage la detrazione deve essere calcolata, nel limite massimo di spesa di € 96.000,00, sul prezzo risultante dall'atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all'immobile principale e alla pertinenza, considerati a tali fini come un'unica unità immobiliare, anche se accatastati separatamente (in questo senso Agenzia delle Entrate risposta ad interpellò n. 19 dell'8 gennaio 2021)</p> <p>Unità al grezzo: deve ritenersi possibile fruire del SismaBonus acquisti anche nel caso di cessione, entro il termine del 31 dicembre 2024, di unità al grezzo ossia non ancora ultimate nelle finiture e non ancora dichiarate agibili purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dette unità siano idonee alla commercializzazione e quindi risultino denunciate al catasto dei Fabbricati con attribuzione alla categoria fittizia F/3 o F/4 - siano stati completati i lavori strutturali con collaudo e rilascio da parte del Direttore Lavori e del Collaudatore statico delle prescritte asseverazioni (i Modelli B1 e B2). <p>In questo senso si è pronunciata l'Agenzia delle Entrate con: - Risoluzione 14/E dell'8/3/2024: "considerato che ai fini della detrazione di cui al citato art. 16, comma 1septies, D.L. 63/2013, è necessario che siano rilasciate le attestazioni com-</p>

I BONUS "ACQUISTI"

Il Bonus per l'acquisto o l'assegnazione di edifici residenziali ristrutturati	Il Bonus per l'acquisto di posti auto e box auto	Il Bonus per l'acquisto di edifici antisismici
<p>diritto reale di godimento sull'immobile (uso, usufrutto, abitazione). Nel caso di acquisto di nuda proprietà e di contestuale costituzione del diritto di usufrutto, occorre ripartire la detrazione in proporzione al valore dei due diritti reali.</p> <p>Per quanto concerne le procedure da utilizzare per poter fruire della detrazione in oggetto si fa presente che non vi è l'obbligo di pagamento del prezzo mediante bonifico bancario, previsto in via generale per i bonus fiscali, ma che per tale specifica detrazione non è invece necessario (Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 maggio 2002 n. 153)</p> <p>Per fruire della detrazione IRPEF per importi versati in acconto è necessario che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.</p> <p>La detrazione IRPEF di cui all'art. 16-bis, comma 3, T.U.I.R. spetta all'acquirente di un immobile ristrutturato anche qualora sul medesimo immobile la società cedente (che ha ristrutturato l'intero edificio di cui fa parte l'unità abitativa oggetto di cessione) abbia beneficiato della detrazione, ai fini IRES, in materia di efficientamento energetico (Eco-Bonus) e di misure antisismiche (Sisma-Bonus) di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013. In questo senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 437 del 24 giugno 2021. Per l'Agenzia sussistono in questo caso i presupposti affinché l'acquirente possa comunque fruire della detrazione per l'acquisto di unità in edificio ristrutturato in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a prescindere dal valore degli interventi eseguiti l'acquirente calcola la detrazione sulla base di un importo forfettario rappresentato dal 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, come risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione. Tale detrazione, quindi, è calcolata sul prezzo di vendita dell'immobile. Tale prezzo oltre che dal costo di costruzione è influenzato anche e soprattutto da altri valori (luogo di ubicazione, andamento del mercato, misura e tipologia dell'immobile ecc.). - la detrazione ex artt. 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013, fruita dall'impresa cedente, invece, viene, calcolata su componenti diversi dal prezzo globale. Essa è parametrata al costo sostenuto (per interventi di risparmio energetico e antisismici) determinato analiticamente sulla base dei materiali e delle prestazioni di servizi utilizzati. <p>Gli acquirenti degli immobili facenti parte di fabbricati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia sino a tutto il 16 febbraio 2023 potevano optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso ovvero per la cessione di un credito d'imposta, di pari ammontare, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (in questo senso l'agenzia delle Entrate Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020).</p> <p>Dal 17 febbraio 2023, invece, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38 non è più consentita l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, salvo che per gli acquisti per i quali, prima della suddetta data del 17 febbraio 2013, risulti presentata dall'impresa venditrice la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi (tale possibilità non risulta essere stata variata dal D.L. 29/03/2024 n. 39 che ha invece limitato la possibilità dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito per altre e diverse fattispecie).</p> <p>Nota Bene: la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti (art. 2-bis D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38).</p> <p>(per maggiori approfondimenti sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito vedi l'apposita Scheda "Lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta").</p>	<p>dal bonifico bancario o postale, pregiudicando la possibilità per le banche e Poste Italiane SPA di rispettare l'obbligo di operare la ritenuta di legge, privava il contribuente della facoltà di avvalersi della detrazione in oggetto. Successivamente con la Circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 l'Agenzia delle Entrate ha mutato opinione ritenendo che nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell'impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato dall'atto notarile, il contribuente può comunque fruire della detrazione in oggetto, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.</p> <p>(c) che l'esistenza del rapporto pertinenziale, tra il box/posto auto per il quale ci si intende avvalere della detrazione e l'unità abitativa al cui servizio è posto, venga formalizzata e quindi risulti espressamente da un atto avente data certa, anteriore, peraltro, alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.</p> <p>Non è, invece, più necessario, per fruire della detrazione che i pagamenti non siano precedenti ad atto avente data certa (preliminare o rogito definitivo) dal quale risulti l'effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale. Infatti l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 ha precisato, al riguardo, che deve ritenersi che il beneficio fiscale possa essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell'atto notarile o in assenza di un preliminare d'acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che il rogito o il preliminare, nei quali risulti attestato il vincolo pertinenziale, venga registrato prima della data di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p> <p>Per fruire della detrazione per la realizzazione e/o l'acquisto di posti auto e box auto vi è l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi: i dati catastali identificativi dell'immobile, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Sarà poi necessario conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti relativi all'intervento.</p> <p>Gli acquirenti di posti auto o box sino a tutto il 16 febbraio 2023 potevano optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso ovvero per la cessione di un credito d'imposta, di pari ammontare, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (in questo senso l'art. 14, D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con legge 15 luglio 2022 n. 91).</p> <p>Dal 17 febbraio 2023, invece, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38 non è più consentita l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, salvo che per gli acquisti per i quali, prima della suddetta data del 17 febbraio 2013, risulti presentata dall'impresa venditrice la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi (tale possibilità non risulta essere stata variata dal D.L. 29/03/2024 n. 39 che ha invece limitato la possibilità dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito per altre e diverse fattispecie).</p> <p>Nota Bene: la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti (art. 2-bis D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38).</p> <p>(per maggiori approfondimenti sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito vedi l'apposita Scheda "Lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta").</p>	<p><i>provanti la riduzione di una o due classi di rischio sismico dell'edificio e che tali attestazioni sono rilasciate "all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo", non rileva l'eventuale completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell'intervento di demolizione e ricostruzione e la circostanza che all'atto della vendita le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale fittizia."</i></p> <p>- Risposta ad interpello n. 557 del 23.11.2020: "ciò che rileva ai fini della possibilità di beneficiare della detrazione (cd. <i>sismabonus acquisti</i>) è la stipula dell'atto di acquisto (entro il termine di scadenza delle agevolazioni ora 31.12.2024) degli immobili oggetto dei lavori che, ovviamente devono avere tutte le caratteristiche idonee per essere commercializzati.</p> <p>Nello stesso senso anche A.E. - Direzione Regionale del Veneto - risposte ad interpello n. 907-122/2022 e n. 907-1381/2023.</p> <p>Tale posizione era stata, anche, confermata in una risposta ad interrogazione alla Camera dei deputati da parte del MEF; per il MEF l'unico elemento rilevante è che il rogito arrivi entro il termine di legge. L'agibilità dell'immobile e la comunicazione di fine lavori, invece, non sono necessarie ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale (fonte Sole 24 Ore 30 marzo 2022).</p> <p>Anche per i benefici per acquisto edifici antisismici valgono le medesime condizioni previste per il Sisma-Bonus con detrazione rafforzata (vedi l'apposita Scheda "Sisma-Bonus"), ossia le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- deve trattarsi di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici attivati dopo il 1° gennaio 2017 ossia di interventi le cui relative procedure autorizzatorie siano iniziate ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio dopo il 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della legge 11.12.2016 n. 232 che ha modificato la disposizione dell'art. 16, comma 1bis, DL. 63/2013; Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13/E del 2019); il riferimento al "titolo edilizio rilasciato dopo il 1° gennaio 2017" è stato aggiunto dalla legge 30/12/2020 n. 178: si è precisato al riguardo che con tale integrazione il legislatore ha inteso consentire l'accesso anche con riferimento agli interventi per i quali a partire dal 1° gennaio 2017 sia stato rilasciato il titolo edilizio, indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria, ipotesi esclusa prima delle modifiche apportate dalla citata legge 178/2020; peraltro essendo tali modifiche entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2021 la nuova disposizione si applica alle spese sostenute a partire da tale data (Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, parere 9 agosto 2021; Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 749 del 27 ottobre 2021) -- deve trattarsi di interventi riferiti a costruzioni adibite a abitazione ed a attività produttive su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità zone 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.3.2003. Il decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 ha esteso queste detrazioni, inizialmente previste per gli interventi nei soli Comuni in zona di rischio sismico 1 anche agli interventi effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 2 e 3. <p>La ricostruzione dell'edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione.</p> <p>Con riguardo a questo specifico requisito il Sisma-Bonus Acquisti si differenzia profondamente dal Sisma-Bonus per interventi su fabbricato già detenuto dal contribuente. Quest'ultimo, infatti, può riguardare solo gli interventi di demolizione e ricostruzione che siano riconducibili alla figura della ristrutturazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) (cd. ristrutturazione ricostruttiva). Per il Sisma-Bonus Acquisti, invece non vi è, sul punto, alcuna limitazione: stante il preciso tenore letterale dell'art. 16, c. 1-septies, D.L. 63/2013, il Sisma-Bonus Acquisti riguarda ogni intervento realizzato mediante "demolizione e ricostruzione di interi edifici allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche lo consentano" e quindi a prescindere dalla qualificazione dell'intervento di demolizione-ricostruzione posto in essere in termini di ristrutturazione (art. 3, c. 1, lett. d), Testo Unico in materia Edilizia) o di nuova costruzione (art. 3, c. 1, lett. e), Testo Unico in materia Edilizia). In questo</p>

I BONUS "ACQUISTI"

Il Bonus per l'acquisto o l'assegnazione di edifici residenziali ristrutturati	Il Bonus per l'acquisto di posti auto e box auto	Il Bonus per l'acquisto di edifici antisismici
		<p>senso si è pronunciata l'Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 97 dell'11 febbraio 2021 e con risposta ad interpello n. 364 del 24 maggio 2021 [in quest'ultima risposta l'Agenzia ammette la detrazione Sisma Bonus Acquisti per gli acquirenti di unità in un edificio oggetto di un intervento di nuova costruzione previa demolizione di preesistenti edifici ad uso artigianale e residenziale, mentre esclude che la ditta proprietaria dell'edificio stesso, con riguardo ad un'unità commerciale di cui intendeva riservarsi la proprietà, possa beneficiare del Sisma-Bonus Ordinario e dell'Eco-bonus, in quanto per queste agevolazioni è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l'opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente (art. 3, c. 1, lett. d) D.P.R. 380/2001) e non in un intervento di nuova costruzione (art. 3, c. 1, lett. e), D.P.R. 380/2001)].</p> <p>Si è ritenuto possibile fruire del Sisma-Bonus Acquisti non solo nel caso di aumento volumetrico ma anche nel caso di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione del volume su terreno situato nello stesso Comune ad alcune centinaia di metri di distanza dall'edificio demolito, in considerazione del fatto che detta agevolazione si applica anche nelle ipotesi che dal punto di vista della qualificazione "edilizia" non rientrano prettamente nella casistica della "ristrutturazione edilizia" definita dall'art. 3, c. 1, lett. d), del Testo Unico in materia Edilizia (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 478 del 15 luglio 2021).</p> <p>Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile (il termine, originariamente fissato in 18 mesi, è stato aumentato a 30 mesi dall'art. 33-bis, c. 1, lett. c), DL. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108). Con risposta ad interpello n. 688/2021 dell'8 ottobre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione Sisma Bonus Acquisti non è condizionata alla cessione o assegnazione di tutte le unità immobiliari costituenti l'intero fabbricato in quanto ciascun acquirente può beneficiare della detrazione in relazione al proprio atto di acquisto.</p> <p>Con riguardo al Sisma-Bonus acquisti:</p> <p>(i) l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 5 del 16 gennaio 2020 ha precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per fruire della detrazione è necessario che si realizzi il presupposto costituito dall'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato per cui la detrazione potrà essere fruita dall'acquirente solo dall'anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati; - non vi è l'obbligo di pagamento del prezzo mediante bonifico bancario o postale <p>(ii) l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 19 dell'8 gennaio 2021 ha precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Sisma-Bonus acquisti spetta anche in caso di cambio di destinazione d'uso dell'immobile demolito e ricostruito (ad es. nel caso di fabbricato industriale demolito e successivamente ricostruito con totale destinazione abitativa); - la persona fisica, acquirente di un'unità immobiliare da impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare che ha demolito e ricostruito l'intero edificio non può cumulare all'agevolazione del "sisma bonus acquisti" anche la detrazione d'imposta per l'acquisto delle case oggetto di ristrutturazione di cui all'art. 16-bis, comma 3, TUIR, in quanto trattasi di due agevolazioni alternative tra loro. <p>L'Agenzia delle Entrate ha invece ammesso la compatibilità tra l'EcoBonus fruito dall'impresa costruttrice ed il SismaBonus acquisti a favore dell'acquirente a condizione, peraltro, che sia possibile identificare le spese riferibili ai diversi interventi (risposte ad interpello n. 70 del 2 febbraio 2021 e n. 556 del 25 agosto 2021).</p> <p>Modalità operative</p> <p>Per fruire della detrazione l'efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico deve essere opportunamente attestata. A tali fini il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza; b) il progettista dell'intervento strutturale assevera, secon-

I BONUS "ACQUISTI"

Il Bonus per l'acquisto o l'assegnazione di edifici residenziali ristrutturati	Il Bonus per l'acquisto di posti auto e box auto	Il Bonus per l'acquisto di edifici antisismici
		<p>do i contenuti delle linee guida approvate, la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato;</p> <p>c) il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui sub b) devono essere allegati alla SCIA o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico per l'edilizia competente; l'Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 31 dell'11 ottobre 2018 e con risposta ad interpello n. 64 del 19 febbraio 2019 ha ribadito che un'asseverazione tardiva (ossia non presentata contestualmente al titolo edilizio) non consente l'accesso ai benefici fiscali; tuttavia:</p> <p>-- per gli interventi eseguiti su edifici ricadenti in zone sismiche 2 e 3 attivati dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, ossia prima dell'ammissione di queste zone ai benefici, la detrazione spetta anche se l'asseverazione non sia stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo purché venga, peraltro, presentata prima del rogito notarile (Agenzia delle Entrate, risposte ad interpello n. 195 e n. 196 del 30 giugno 2020, Risoluzione n. 38/E del 3 luglio 2020, risposta ad interpello n. 688/2021 dell'8 ottobre 2021)</p> <p>-- analogamente, nel caso di intervento su edifici siti in contesto passato da zona sismica 4 in zona sismica 3, in forza di apposita deliberazione della Giunta Regionale di aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche, adottata successivamente alla data di presentazione del progetto, l'acquirente potrà comunque fruire del Sisma-Bonus Acquisti anche se l'asseverazione suddetta non sia stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo (in quanto all'epoca l'immobile si trovava in zona sismica 4), a condizione, peraltro, che venga poi presentata in Comune entro la data del rogito notarile; l'agevolazione si applica agli acquisti effettuati a decorrere dalla data in cui ha effetto la deliberazione regionale di aggiornamento delle zone sismiche (Agenzia delle Entrate, risposte ad interpello n. 642 del 24 settembre 2021 e n.749 del 27 ottobre 2021).</p> <p>d) il Direttore dei lavori ed il collaudatore statico, ove nominato per legge, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.</p> <p>Il succitato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017 è stato aggiornato con successivo decreto n. 329 del 6 agosto 2020. Tale decreto in particolare ha sostituito il modello di asseverazione (Mod. B) già allegato al decreto del 2017 con tre nuovi modelli di asseverazione: (Mod. B (asseverazione del Progettista); Mod. B1 (asseverazione del Direttore Lavori); Mod. B2 (asseverazione del Collaudatore Statico).</p> <p>Con risposta ad interpello n. 688/2021 dell'8 ottobre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non è richiesto che le attestazioni di conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato al SUAP (<i>da redigersi in conformità ai Modelli B1 e B2</i>) siano presentate entro la data di stipula del rogito a differenza di quanto previsto per l'asseverazione attestante la riduzione di rischio sismico (<i>da redigersi in conformità al Modello B</i>).</p> <p>Rispetto all'obbligo di presentazione delle asseverazioni di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico di cui al succitato D.M. n. 58 del 28/02/2107, l'art. 2-ter, lett. c), DL 16/02/2023 n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38 concede al contribuente la possibilità, anche nel caso del SismaBonus acquisti, di avvalersi della remissione <i>in bonis</i> di cui all'art. 1, comma 2, D.L. 02/03/2012 n. 16 convertito con legge 26/04/2012 n. 44, a condizione che la comunicazione venga fatta entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota dell'agevolazione e comunque prima dell'eventuale esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (la norma del 2012 prevede, in generale, per la remissione <i>in bonis</i> l'onere di versare una sanzione, attualmente, dell'importo di €. 250,00).</p> <p>Per il Sisma-Bonus Acquisti, stante la sua peculiare natura, si ritiene non necessaria la attestazione sulla congruità delle spese sostenute (attestazione richiesta invece per Sisma Bonus per interventi su immobili già detenuti dal contribuente): in questo senso si è pronunciata la Agenzia delle Entrate con propria risposta ad interpello n. 190 del 17 marzo 2021: "L'agevolazione di cui al comma 1-septies</p>

I BONUS "ACQUISTI"

Il Bonus per l'acquisto o l'assegnazione di edifici residenziali ristrutturati	Il Bonus per l'acquisto di posti auto e box auto	Il Bonus per l'acquisto di edifici antisismici
		<p>dell'art. 16 D.L. 4.6.2013 n. 63, è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante dall'atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall'impresa in relazione agli interventi agevolati. Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie non vada attestata ai fini del Superbonus nonché dell'opzione di cui all'art. 121 la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati ..." (nello stesso senso anche Agenzia delle Entrate, risposta ad interpellato n. 556 del 25 agosto 2021 e risposta ad interpellato n. 697 dell'11 ottobre 2021).</p> <p>Sconto in fattura e cessione del credito Gli acquirenti di edifici antisismici sino a tutto il 16 febbraio 2023 potevano optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso ovvero per la cessione di un credito d'imposta, di pari ammontare, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (in questo senso l'art. 121 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77). Dal 17 febbraio 2023, invece, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38 non è più consentita l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, salvo che per gli acquisti per i quali, prima della suddetta data del 17 febbraio 2023, risulti presentata dall'impresa venditrice la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi (tale possibilità non risulta essere stata variata dal D.L. 29/03/2024 n. 39 che ha invece limitato la possibilità dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito per altre e diverse fattispecie).</p> <p>Nota Bene: la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti (art. 2-bis D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38). (per maggiori approfondimenti sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito vedi l'apposita Scheda "Lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta").</p>

LO SCONTO IN FATTURA O LA CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

L'opzione concessa in luogo della detrazione fiscale sino al 16 febbraio 2023	L'opzione concessa in luogo della detrazione fiscale dal 17 febbraio 2023	Modalità operative	Interventi oggetto di opzione
<p>Sino al 16 febbraio 2023 in base a quanto disposto dall'art. 121 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con Legge 17 luglio 2020 n. 77, e s.m.i. i soggetti che sostenevano spese per gli interventi ammessi ai Bonus fiscali (vedi Tabella a lato "Interventi oggetto di opzione") potevano optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante:</p> <p>a) o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che avevano effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 Testo Unico Bancario (D.Lgs 01/09/1993, n. 385), di società appartenenti ad un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione.</p> <p>b) ovvero per la cessione di un credito d'imposta, di pari ammontare ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 Testo Unico Bancario (D.Lgs 01/09/1993, n. 385), di società appartenenti ad un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione.</p> <p>La cessione poteva essere disposta in favore: (i) dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; (ii) di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti); (iii) di istituti di credito e intermediari finanziari. Era anche possibile lo sconto in fattura o la cessione di crediti "parziali", ossia solo con riguardo a parte del credito maturato, ferma la possibilità per il contribuente di far valere la residua parte del credito nella propria dichiarazione dei redditi (peraltro non erano ammesse cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate ex art. 121, comma 1-<i>quater</i>, D.L. 34/2020).</p> <p>Sia nel caso di cui sub a) che nel caso di cui sub b) alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario era sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti come definiti dall'art. 3, c. 1, lett. a, del dlgs 206/2005 (Codice del Consumo) che avessero stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. In sostanza la ulteriore cessione da parte di banche o società appartenenti ad un gruppo bancario era consentita solo a favore di correntisti che</p>	<p>Il 17 febbraio 2023 è entrato in vigore il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con legge 11/04/2023, n. 38. Detto decreto all'art. 2, comma 1, stabilisce che a partire dalla data di sua entrata in vigore non è più consentita l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito per tutti quegli interventi che l'art. 121 D.L. 19/05/2020 n. 34 ammetteva a tale opzione (vedi Tabella a lato "Interventi oggetto di opzione").</p> <p>Peraltro, lo stesso art. 2 del suddetto D.L. 11/2023, nei successivi commi, così come modificati, con effetto dal 30/03/2024, dal D.L. 29/03/2024, n. 39, convertito con legge 23/05/2024, n. 67 in deroga al divieto sancito al comma 1, prevede le seguenti eccezioni:</p> <p>a) facoltà di opzione dal 17 febbraio 2023 per gli interventi di eliminazione barriere architettoniche (comma 1-bis): era stata ammessa anche dopo il 16 febbraio 2023 e sino a tutto il 31 dicembre 2023, senza particolari condizioni, l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per le spese sostenute per interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del D.L. 19/05/2020 n. 34 (detrazione ammessa nella misura del 75% della spesa sostenuta alle condizioni e nei termini sopra specificati - vedi scheda "Bonus Edilizio"). L'opzione è stata poi profondamente limitata, per le spese sostenute a partire dal 30 dicembre 2023; da tale data, infatti, l'opzione è stata ammessa solo per le spese sostenute da:</p> <p>a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;</p> <p>b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, reddito da calcolare sulla base del cd. "quoziente familiare" di cui alla Tabella 1-bis allegata al D.Lgs 34/2020. Il requisito reddituale, peraltro, non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. (art. 3, c. 2, D.L. 29/12/2023, n. 212 convertito con L. 22/2/2024, n. 17)</p> <p>In ogni caso per le spese sostenute in relazione ad interventi per i quali alla data del 29 dicembre 2023 risultava presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, ovvero per gli interventi per i quali non era prevista la presentazione di un titolo abilitativo, qualora a detta data fossero già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non fossero ancora iniziati, fosse già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e fosse stato versato un acconto sul prezzo, la disciplina applicabile (per quanto riguardava sia i presupposti della detra-</p>	<p>L'opzione per la cessione o lo sconto in fattura</p> <p>L'opzione per la cessione o lo sconto in fattura (quando ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) deve essere effettuata in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, CAF).</p> <p>L'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 19 dell'8 gennaio 2021 (dettata in materia di "Sisma-Bonus acquisti" ma le cui conclusioni possono estendersi anche alla cessione del credito corrispondente alle altre detrazioni di imposta) ha precisato che: - il beneficiario del bonus fiscale può cedere il credito corrispondente alla detrazione ad un corrispettivo inferiore al suo valore nominale, fermo il diritto del cessionario a compensarlo per l'importo del suo valore nominale (in questo caso, pertanto, il cessionario realizzerà un provento pari alla differenza tra credito compensato e prezzo di acquisto) - l'atto di cessione del credito relativo al bonus fiscale non è soggetto all'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al DPR. 131/1986.</p> <p>I crediti d'imposta "ceduti" sono utilizzati anche in compensazione attraverso il modello F/24 sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.</p> <p>L'art. 2-<i>quater</i> D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38 chiarisce che è ammessa la compensazione tra debiti e crediti nei confronti di Enti impositori diversi, per cui è ammessa la compensazione tra i crediti edilizi oggetto di cessione ex art. 121 D.L. 34/2020 con debiti per imposte, per contributi dovuti all'INPS, per altre somme dovute a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali</p> <p>L'art. 28, del D.L. 27.01.2022, n. 4, convertito con legge 28.03.2022, n. 25, ha modificato l'art. 121 del D.L. 34/2020 (introducendo un nuovo comma 1-<i>quater</i>) prevedendo che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate. A tal fine al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Tali nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.</p> <p>Il visto di conformità e la congruità delle spese</p> <p>(i) ai fini dell'opzione per lo sconto in</p>	<p>L'opzione di cui all'art. 121 DL 34/2020 si applicava sino al 16 febbraio 2023 e si applica dal 17 febbraio 2023 al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2, D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con legge 11/04/2023 e s.m.i. (vedi Tabella accanto "L'opzione concessa in luogo della detrazione fiscale dal 17 febbraio 2023") con riguardo:</p> <p style="text-align: center;">- A -</p> <p>Ai seguenti interventi oggetto del "Bonus Edilizio" di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del T.U.I.R., di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917:</p> <p>(a) manutenzione ordinaria su parti comuni di edificio residenziale</p> <p>(b) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze</p> <p>(c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni (qualora ricorrano le condizioni per fruire del Super-Bonus ossia qualora siano eseguiti congiuntamente ad un intervento trainante di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico)</p> <p>(d) interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti ammessi alla detrazione (75%) prevista dall'art. 119-ter, D.L. 34/2020</p> <p>(e) interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; pertanto non solo nel caso di realizzazione ma anche in caso di acquisto di una autorimessa o di un posto auto pertinenziali di nuova costruzione c'è l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta (anche a banche o imprese di assicurazione).</p> <p>L'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha ritenuto che l'opzione possa essere esercitata anche dagli acquirenti degli immobili facenti parte di interi fabbricati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile e che hanno diritto alla detrazione di cui al comma 3 dell'art. 16-bis T.U.I.R., ciò in quanto gli interventi realizzati dalle predette imprese sono i medesimi interventi richiamati nel comma 1, lettere a) e b) dell'art. 16-bis del T.U.I.R.</p> <p style="text-align: center;">- B -</p> <p>agli interventi di efficienza energetica di cui:</p> <p>- all'articolo 14 del DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90: si tratta degli interventi di riqualificazione energetica per i quali ricorrono le condizioni per fruire della disciplina di maggior favore dettata dal DL 63/2013 (<i>"Eco-Bonus rafforzato"</i>);</p> <p>- ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del DL 34/2020: si tratta degli interventi di riqualificazione energetica per i quali ricorrono le condizioni per fruire del Super-Bonus (il "Super-EcoBonus") (vedi l'apposita Scheda "Eco-Bonus")</p>

LO SCONTO IN FATTURA O LA CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

L'opzione concessa in luogo della detrazione fiscale sino al 16 febbraio 2023	L'opzione concessa in luogo della detrazione fiscale dal 17 febbraio 2023	Modalità operative	Interventi oggetto di opzione
<p>agivano nell'esercizio impresa, arte o professione (per i quali non era consentita la facoltà di ulteriore cessione).</p> <p>Il condomino poteva cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.</p> <p>La Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 aveva precisato che nel caso in cui più soggetti sostenevano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui erano possessori, ciascuno poteva decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri. In particolare, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non era necessario che il condominio nel suo insieme optasse per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potevano scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potevano optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.</p> <p>L'opzione suddetta poteva essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai tali fini, per gli interventi che fruivano del Super-bonus gli stati di avanzamento dei lavori non potevano essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento doveva riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. Al riguardo l'art. 2-ter, lett. a), D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38, ha chiarito che per gli interventi diversi da quelli fruienti del Super-Bonus la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo.</p>	<p>zione che la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura rimaneva quella in vigore prima del 30 dicembre 2023.</p> <p>(art. 3, c. 3, D.L. 29/12/2023, n. 212 convertito con L. 22/2/2024, n. 17)</p> <p>Infine, con effetto dal 30 marzo 2024 la possibilità di fruire dell'opzione è stata ulteriormente limitata. Infatti, l'art. 1, c. 4, del D.L. 39/2024 ha stabilito che per le spese sostenute successivamente al 30 marzo 2024 l'opzione si applica solo in relazione agli interventi per i quali in data anteriore al 30 marzo 2024:</p> <p>-- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; -- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.</p> <p>b) facoltà di opzione dal 17 febbraio 2023 per gli interventi ammessi al Super-bonus (comma 2): è ammessa, anche dopo il 16 febbraio 2023, l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per le spese sostenute per interventi ammessi al SuperBonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:</p> <p>a) se interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata SuperBonus (CILAS)</p> <p>b) se interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata SuperBonus (CILAS)</p> <p>c) se interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.</p> <p>ATTENZIONE: con effetto dal 30 marzo 2024 la possibilità di fruire dell'opzione sopra illustrata è stata peraltro limitata. Infatti, l'art. 1, c. 5, del D.L. 39/2024 ha stabilito che l'opzione non si applica neppure agli interventi sopra elencati sub a), b) e c) se, alla data del 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.</p> <p>Si fa presente che con riferimento alle aree classificate come zone sismiche 1, 2 e 3 l'esclusione in oggetto si applicava sino al 29 dicembre 2023 anche alle spese per interventi ricompresi in piani di recupero e di riqualificazione urbana comunque denominati attuabili mediante titoli semplificati che risultino approvati alla data del 16 febbraio 2023 dalle amministrazioni comunali a termini di legge e che concorrono al risparmio energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati. Tale possibilità è stata esclusa a partire dal 30 dicembre 2023 dall'art. 2, c. 1, D.L. 29/12/2023, n. 212 convertito con L. 22/2/2024, n. 17.</p> <p>Nota Bene: la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti (art. 2-bis D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38).</p> <p>c) facoltà di opzione dal 17 febbraio 2023 per gli interventi ammessi a</p>	<p>fattura e/o la cessione del credito di imposta (quando ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) è necessario ottenere il visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta e che viene rilasciato dagli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni fiscali (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF. Il soggetto che rilascia il visto verifica la conformità dei dati relativi alla documentazione richiesta dalla vigente normativa per la fruizione dei Bonus fiscali.</p> <p>Originariamente il visto di conformità era prescritto dall'art. 119, c. 11, D.L. 34/2020 solo ai fini dell'opzione per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito di imposta relativi al Super-Bonus (esclusi gli altri bonus ammessi allo sconto e/o cessione del credito). Successivamente l'art. 1, c. 29, lett. b), legge 234/2021, confermando la modifica già apportata all'art. 121, D.L. 34/2020, con decorrenza 12 novembre 2021 dal D.L. 11.11.2021 n. 157 (decreto, nel frattempo, non convertito in legge ed espressamente abrogato dalla medesima legge 234/2021), ha reso necessario il visto di conformità anche per tutti gli altri casi in cui comunque ci si può avvalere dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura quali previsti dall'art. 121, c. 2, D.L. 34/2020 (salve le ipotesi di esclusioni di cui in appresso).</p> <p>(ii) ai fini dell'opzione per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito di imposta necessita anche l'asseverazione sulla congruità delle spese; a tal fine i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le modalità di cui all'art. 119, comma 13-bis, D.L. 34/2020 ossia con le stesse modalità previste per il Super-Bonus (vedi la apposita scheda "Le Modalità Operative")</p> <p>Tuttavia per il Sisma-Bonus Acquisti (quando l'opzione è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) stante la sua peculiare natura, si ritiene tuttora non necessaria la attestazione sulla congruità delle spese sostenute; anche dopo le modifiche normative introdotte dalla legge 234/2021 si possono ritenere tuttora sussistenti le ragioni che avevano portato l'Agenzia delle Entrate ad escludere espressamente per questa fattispecie la necessità dell'attestazione sulla congruità delle spese; in questo senso Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 190 del 17 marzo 2021: "L'agevolazione di cui al comma 1-septies dell'art. 16 D.L. 4.6.2013 n. 63, è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante dall'atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall'impresa in relazione agli interventi agevolati. Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie non vada attestata ai fini del Superbonus nonché dell'opzione di cui all'art. 121 la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati ..." (nello stesso senso anche Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 556 del 25 agosto 2021 e risposta ad interpello n. 697 dell'11 ottobre 2021).</p> <p>La stessa soluzione, per analogia, an-</p>	<p>- C -</p> <p>agli interventi di adozione di misure antisismiche di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; si tratta degli interventi di riduzione del rischio sismico per i quali ricorrono le condizioni per fruire della disciplina di maggior favore dettata dal DL 63/2013 (il "Sisma-Bonus rafforzato"); - di cui al comma 4 dell'articolo 119 DL 34/2020; si tratta degli interventi di riduzione del rischio sismico per i quali ricorrono le condizioni per fruire del Super-Bonus (il "Super-SismaBonus") (vedi l'apposita Scheda "Sisma-Bonus") <p>- D -</p> <p>agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del T.U.I.R. di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 che disciplina gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (interventi soggetti alla disciplina del Bonus Edilizio "a regime") - e di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 DL 34/2020 (si tratta degli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo negli stessi integrati per i quali ricorrono le condizioni per fruire del Super-Bonus (il "Super-EcoBonus"). (vedi l'apposita Scheda "Eco-Bonus") <p>- E -</p> <p>agli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui al comma 8 dell'articolo 119 DL 34/2020; si tratta degli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici per i quali ricorrono, le condizioni per fruire del Super-Bonus (il "Super-EcoBonus"). (vedi l'apposita Scheda "Eco-Bonus")</p> <p>Appalti a ditte con attestato SOA</p> <p>Per fruire degli incentivi fiscali di cui all'art. 119 ("SuperBonus") e di cui all'art. 121 (Opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta) del D.L. 34/2020 (quando l'opzione è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, vedi tabella accanto L'opzione concessa in luogo della detrazione fiscale dal 17 febbraio 2023), l'esecuzione dei lavori, di importo superiore ad € 516.000,00, relativi agli interventi previsti nel succitato art. 119 e nel comma 2 del succitato art. 121, dal 1° gennaio 2023 dovrà essere affidata ad imprese certificate con l'attestato SOA di cui al Codice dei contratti pubblici - D.lgs 18/04/2016, n. 50; in via transitoria dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 i lavori possono essere affidati anche ad imprese che documentino l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione SOA (art. 10-bis del D.L. 21.03.2022, n. 21 convertito con Legge 20.05.2022, N. 51).</p> <p>L'art. 2-ter, lett. d), DL. 16/2/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38, ha inoltre chiarito al riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- in caso di contratti di appalto e/o subappalto stipulati tra il 21/5/2022 ed il 31/12/2022 è sufficiente che la condizione di essere in possesso della qualificazione SOA o della sottoscrizione del contratto per ottenerla, risulti soddisfatta entro il 1 gennaio 2023; -- il limite di € 516.000,00 va calcolato con riguardo a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto -- le disposizioni in tema SOA in quanto

LO SCONTO IN FATTURA O LA CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

L'opzione concessa in luogo della detrazione fiscale sino al 16 febbraio 2023	L'opzione concessa in luogo della detrazione fiscale dal 17 febbraio 2023	Modalità operative	Interventi oggetto di opzione
	<p>bonus fiscali diversi dal Super-bonus ed ai Bonus-Acquisti (comma 3): è ammessa, anche dopo il 16 febbraio 2023, l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per le spese sostenute per interventi ammessi a Bonus diversi dal SuperBonus o ai Bonus Acquisti per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:</p> <p>a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;</p> <p>b) se interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori ovvero, qualora i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e servizi oggetto dei lavori. La data dell'accordo può essere dimostrata dagli acconti versati prima del 17 febbraio 2023 ovvero, in mancanza di acconti, mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà</p> <p>c) in caso di acquisto di unità immobiliari fruendo dei Bonus-Acquisti (Bonus acquisti edifici ristrutturati - Bonus acquisti parcheggi e SismaBonus acquisti - vedi scheda "I Bonus Acquisti") risulti presentata prima del 17 febbraio 2023 la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.</p> <p>ATTENZIONE: con effetto dal 30 marzo 2024 la possibilità di fruire dell'opzione con riguardo alle fattispecie sopra illustrate sub a) e sub b) è stata peraltro limitata. Infatti, l'art. 1, c. 4, del D.L. 39/2024 ha stabilito che l'opzione non si applica neppure agli interventi sopra elencati sub a) e b) se, alla data del 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.</p> <p>Nessuna limitazione è stata, invece, prevista per i Bonus Acquisti di cui sub c), per i quali resta ferma la possibilità di effettuare l'opzione nel caso in cui la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi risulti presentata prima del 17 febbraio 2023.</p> <p>Nota Bene: la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti (art. 2-bis D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38).</p> <p>d) facoltà di opzione ammesse dal 17 febbraio 2023 per interventi in Comuni terremotati (art. 2 comma 3-ter.1 D.L. 11/2023 e art. 1, c. 3, D.L. 39/2024):</p> <p>A) Successivamente al 16 febbraio 2023 e sino al 29 marzo 2024 l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta era ammessa per i seguenti interventi:</p> <p>a) interventi relativi ad immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'art. 119, comma 8-ter, D.L. 34/2020 (vedi sopra - scheda "SuperBonus: le aliquote e le scadenze")</p> <p>b) interventi relativi ad immobili danneggiati da eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e siti nel territorio delle Marche.</p> <p>(così disponeva l'art. 2, c 3-quater del D.L. 16/02/2023, n. 11, disposizione abrogata, con effetto dal 30 marzo 2024, dall'art. 1, c. 1, D.L. 29/03/2024, n. 39)</p> <p>B) Dal 30 marzo 2024 l'opzione può</p>	<p>drà applicata anche nel caso del Bonus Acquisti edifici ristrutturati di cui all'art. 16-bis, c. 3, T.U.I.R. di cui al DPR 22/12/1986, n. 917 (sempre quando l'opzione è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) visto che anche in questo caso la detrazione è commisurata al prezzo di vendita e non alle spese sostenute dall'impresa.</p> <p>Rientrano tra le spese detraibili ai sensi del comma 2 dell'art. 121 del D.L. 34/2020 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni a tal fine richieste, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi.</p> <p>(iii) Sono esclusi dall'obbligo di ottenere il visto di conformità e la asseverazione di congruità delle spese i seguenti interventi per i quali si intende optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito (quando detta opzione è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge):</p> <ul style="list-style-type: none"> - le opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018 o dalla normativa regionale - gli interventi di importo complessivo non superiore a €. 10.000,00 eseguiti sulle singole unità immobiliari o su parti comuni condominiali <p>Resta, invece, fermo, l'obbligo di ottenere il visto di conformità e l'asseverazione di congruità delle spese in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (quando ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- gli interventi ammessi al Super-Bonus -- gli interventi ammessi al cd. Bonus-Facciate, <p>a prescindere dalla loro qualificazione urbanistica o dal loro importo.</p> <p>Controlli ed accertamento</p> <p>L'art. 1 della legge 234/2020 nei commi da 30 a 36, recepisce le disposizioni in tema di controlli e di misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti già contenute nel D.L. 11.11.2021 n. 157 (decreto, nel frattempo, non convertito in legge ed espressamente abrogato dalla medesima legge 234/2021).</p> <p>Da segnalare in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- l'Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti della comunicazione delle cessioni, anche successiva alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo. -- L'Agenzia delle Entrate con riferimento alle agevolazioni di cui all'art. 121 del D.L. 34/2021 esercita i poteri previsti dagli artt. 31 e segg. del D.P.R. 29.9.1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi") e dagli artt. 51 e segg. del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"). 	<p>riferite alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori non si applicano alle agevolazioni concernenti le spese per l'acquisto di unità immobiliari e quindi non si applicano ai Bonus-acquisti</p> <p>Recupero della detrazione</p> <p>Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero corrispondente alla detrazione non spettante (maggiorata di interessi e sanzioni) nei confronti dei contribuenti che hanno esercitato l'opzione per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito, ferma comunque restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari (art. 121, commi 5 e 6, D.L. 34/2020). La limitazione di responsabilità di fornitori e cessionari all'ipotesi di concorso con dolo e colpa grave è peraltro limitata ai crediti per i quali siano stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'art. 119 e di cui all'art. 121 comma 1-ter del D.L. 34/2020 (art. 33-ter D.L. 09/08/2022, n. 115 convertito con L. 21/09/2022, n. 142).</p> <p>L'art. 121, c. 6-bis, D.L. 34/2020 (introdotto dall'art. 1, c. 1, D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38) limita ulteriormente la responsabilità dei fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura e dei cessionari stabilendo che per tali soggetti il concorso nella violazione rimane escluso qualora dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e di essere in possesso dell'intera documentazione relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta (i documenti da acquisire per le finalità di cui sopra sono quelli analiticamente descritti nella norma suddetta del comma 6-bis); per il successivo comma 6-ter l'esclusione del comma 6-bis opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti di imposta da una banca o da un'altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare un'attestazione dal soggetto cedente del possesso di tutta la documentazione prescritta dal comma 6-bis.</p>

LO SCONTO IN FATTURA O LA CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

L'opzione concessa in luogo della detrazione fiscale sino al 16 febbraio 2023	L'opzione concessa in luogo della detrazione fiscale dal 17 febbraio 2023	Modalità operative	Interventi oggetto di opzione
	<p>essere ancora esercitata per gli interventi di cui al precedente punto A) (se diversi da quelli di cui al successivo punto C) a condizione, peraltro, che prima del 30 marzo 2024 si siano verificate le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risulti presentata la CILAS se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini; - risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 e sono effettuati dai condomini; - risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici; - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020; - siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo; <p>ovvero sia stata comunque presentata l'istanza per la concessione di contributi (così dispone l'art. 1, c. 3, del D.L. 29/03/2024, n. 39)</p> <p>C) dal 30 marzo 2024 l'opzione è, inoltre, possibile (in mancanza delle condizioni di cui sub B) per interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dal 30 marzo 2024. Detta possibilità, peraltro, è prevista entro un limite di spesa ben preciso, ossia sino alla concorrenza di un massimo di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e gli Uffici speciali per la ricostruzione, ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga. (così dispone l'art. 2, c. 3.ter.1 del D.L. 16/02/2023, n. 11 così come introdotto dall'art. 1, c. 1, D.L. 29/03/2024, n. 39)</p> <p>e) facoltà di opzione ammesse dal 17 febbraio 2023 per interventi posti in essere da IACP, Cooperative Edilizie, ONLUS, OdV e ApS (art. 1, c. 2, D.L. 39/2024):</p> <p>A) Successivamente al 16 febbraio 2023 e sino al 29 marzo 2024 l'opzione</p>	<p>-- Per il recupero degli importi dovuti e non versati (oltre alle sanzioni di legge e gli interessi) l'Agenzia delle Entrate procede con atto di recupero da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente).</p> <p>-- In caso di controversie si applicano le disposizioni del Dlgs. 31.12.1992, n. 546 ("Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 legge 30.12.1991 n. 413").</p>	

LO SCONTO IN FATTURA O LA CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA			
L'opzione concessa in luogo della detrazione fiscale sino al 16 febbraio 2023	L'opzione concessa in luogo della detrazione fiscale dal 17 febbraio 2023	Modalità operative	Interventi oggetto di opzione
	<p>per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta era ammessa per gli interventi posti in essere dai seguenti soggetti se già costituiti alla data del 17 febbraio 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali; -- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; -- ONLUS, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale. (così disponeva l'art. 2, c 3-bis del D.L. 16/02/2023, n. 11, disposizione abrogata, con effetto dal 30 marzo 2024, dall'art. 1, c. 1, D.L. 29/03/2024, n. 39) <p>B) Dal 30 marzo 2024 l'opzione può essere ancora esercitata per gli interventi posti in essere dai soggetti di cui al precedente punto A) a condizione, peraltro, che prima del 30 marzo 2024 si siano verificate le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risultati presentata la CILAS se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini; - risultati adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risultati presentata la CILAS se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 e sono effettuati dai condomini; - risultati presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici; - risultati presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020; - siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. <p>(così dispone l'art. 1, c. 2, del D.L. 29/03/2024, n. 39).</p> <p>Da segnalare, infine, che a decorrere dal 30 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge 67/2024 di conversione del D.L. 39/2024) non è in ogni caso consentito l'esercizio della opzione per la cessione del credito di imposta in relazione alle rate residue non ancora fruitive delle detrazioni delle spese per gli interventi ammessi a tale opzione ai sensi dell'art. 121, comma 2, D.L. 19/05/2020, n. 34 convertito con legge 17/07/2020, n. 77 (vedi colonna a lato); così dispone l'art. 4-bis, comma 7, L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67.</p>		

GLI ALTRI BONUS

Il Bonus Verde	Bonus acquisto mobili ed elettrodomestici
<p>Art. 1, commi da 12 a 15, legge 27.12.2017 n. 205</p> <p>Art. 1, c. 38, legge 30.12.2021 n. 234</p>	<p>art. 16, c. 2, DL 4.6.2013 n. 63 conv. L. 3.8.2013 n. 90</p> <p>Art. 1, c. 37, legge 30.12.2021 n. 234</p>
<p>L'art. 1, c. 38, legge 30 dicembre 2021 n. 234 ha prorogato sino al 31 dicembre 2024 le agevolazioni fiscali del cd. "Bonus-Verde" previste dall'art. 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.</p> <p>Il "Bonus Verde" consiste in una detrazione nella misura del 36% delle spese documentate e sostenute negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 per interventi relativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, alla realizzazione di impianti di irrigazione, alla realizzazione di pozzi; alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. <p>Tra le spese per cui è ammessa la detrazione sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi sopra elencati.</p> <p>Beneficiari</p> <p>Possono beneficiare della Bonus-Verde i contribuenti che possiedono o detengono l'immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi sopra elencati. Non è necessario, quindi che si tratti del proprietario dell'immobile essendo sufficiente che si tratti di soggetto che ne abbia la detenzione sulla base di un titolo idoneo. Pertanto, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, si può affermare che possono beneficiare del Bonus-Verde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il proprietario dell'immobile (compreso anche il comproprietario) - il nudo proprietario dell'immobile - il titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso (usufrutto, abitazione) - il comodatario - il locatario - i soci di cooperativa a proprietà divisa e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l'immobile, anche ai soci di cooperativa a proprietà indivisa (in qualità di detentori); - imprenditori individuali per gli immobili non rientranti tra i beni strumentali o merce - i soggetti indicati nell'art. 5 del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati) alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. <p>Hanno diritto alla detrazione, purché sostengano le spese e le fatture siano a loro intestate anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, l'unito civilmente, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) (deve trattarsi di abitazione in cui si esplica la convivenza e quindi a disposizione del familiare che vuole fruire della detrazione; non è necessario si tratti dell'abitazione principale) - il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge - il convivente - il promissario acquirente, purché sia stato immesso nel possesso del bene ed esegua gli interventi a proprio carico e purché il preliminare sia stato registrato. <p>Massimale</p> <p>La detrazione (nella misura del 36%) spetta con riguardo a spese documentate per un ammontare complessivo non superiore a € 5.000,00 per unità immobiliare ad uso abitativo.</p> <p>La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali fino ad un importo massimo complessivo di € 5.000,00 per ciascuna delle unità ad uso abitativo che compongono il condominio. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p> <p>Modalità operative</p> <p>La detrazione in oggetto spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. In base al tenore della norma è sufficiente il ricorso a qualsiasi modalità di pagamento che sia in grado di assicurare la tracciabilità dell'operazione (e quindi anche tramite assegni o bonifico ordinario o carta di credito). Non è prescritto invece il ricorso al bonifico cd. "parlante", prescritto per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica (funzionale all'effettuazione da parte delle banche o delle Poste della ritenuta di legge, ritenuta non prevista, invece, espressamente per il Bonus-Verde) (in questo senso Agenzia delle Entrate, Circolare n. 31/E del 31 maggio 2019).</p> <p>In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolati, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.</p>	<p>L'art. 1, comma 37, lett. b), n. 2, legge 234/2021 ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2024 della detrazione fiscale prevista per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (art. 16, comma 2, DL 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90).</p> <p>Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-bis T.U.I.R. (DPR 22.12.1986, n. 917) è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, sino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore ad € 5.000,00 per l'anno 2024 (per il 2023 era previsto un massimale di € 8.000,00).</p> <p>L'importo di € 5.000,00 per le spese sostenute nel 2024 è stato così determinato dall'art. 1, comma 277, Legge 29.12.2022 n. 197.</p> <p>La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello di acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello di acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui sopra è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione di imposta le spese in oggetto sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono della detrazione ex art. 16-bis T.U.I.R. (DPR 22.12.1986, n. 917).</p> <p>Costituiscono presupposto per la detrazione di cui si tratta anche gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro diciotto mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile (vedi apposita tabella relativa ai "Bonus Acquisti") (Agenzia delle Entrate Circolare n. 27/E del 13 giugno 2016)</p>

REGOLARITA' URBANISTICA

La disciplina urbanistica degli interventi ammessi al SuperBonus	La non necessità dell'attestazione dello stato legittimo del fabbricato	Le deroghe alla disciplina ordinaria
<p>L'art. 33, c. 1, lett. c), del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (cd. "Decreto Semplificazioni 2021"), convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, nell'ottica della semplificazione dei procedimenti per l'abilitazione al compimento degli interventi ammessi al Super-Bonus che comportino trasformazioni urbanistiche ed edilizie degli edifici, ha modificato la norma dell'art. 119, comma 13-ter, del D.L. 34/2020 stabilendo che gli interventi suddetti, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con la sola esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e pertanto sono realizzabili mediante la presentazione della comunicazione inizio lavori asseverata (la "CILA").</p> <p>La CILA, secondo la disciplina generale dettata dal Testo Unico in materia Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2021 n. 380), va presentata al Comune competente, anche per via telematica, per il tramite di un tecnico abilitato il quale deve attestare, sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti. I lavori possono essere iniziati a partire dal momento in cui la CILA viene presentata in Comune.</p> <p>La CILA-Superbonus</p> <p>La CILA disciplinata dall'art. 119 commi da 13-ter a 13-quinquies, D.L. 34/2021 (nel testo introdotto dal suddetto D.L. 77/2021), è, peraltro una CILA che presenta caratteristiche del tutto peculiari, tali da differenziarla dalla CILA "ordinaria" disciplinata dal Testo Unico in materia Edilizia. Tant'è che è stato predisposto per tale CILA, in sede di Conferenza unificata, Governo - Regioni - Enti locali, anche uno specifico modello "unificato" (da utilizzare a livello nazionale), diverso da quello della CILA "ordinaria", che tiene conto proprio delle sue particolari caratteristiche (modello nel quale detto titolo viene denominato "CILA-SuperBonus").</p> <p>Queste le principali caratteristiche della CILA-SuperBonus:</p> <p>(i) nella CILA-SuperBonus debbono essere attestati: - gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto di intervento ovvero del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (come nel caso di titolo edilizio in sanatoria con riguardo all'edificio per il quale sia stata presentata l'istanza di condono edilizio) - ovvero che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.</p> <p>Con l'imporre l'indicazione nella CILA degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione ovvero del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, la norma in oggetto esclude, di fatto, dal beneficio del Super-Bonus tutti gli edifici totalmente abusivi realizzati dopo il 1° settembre 1967, ossia gli edifici costruiti dopo tale data in assenza del titolo abilitativo (anche in sanatoria).</p> <p>(ii) la presentazione della CILA-SuperBonus non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'art. 9-bis del Testo Unico in materia Edilizia.</p> <p>(iii) in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del Testo Unico in materia Edilizia e del D.M. 2 marzo 2018 ovvero ai sensi della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. Per tali opere non è pertanto necessaria l'allegazione dell'elaborato progettuale, così come previsto per la CILA ordinaria dall'art. 6-bis del Testo Unico in materia Edilizia.</p> <p>(iv) in caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate alla fine dei lavori, con una nuova CILA-SuperBonus, che costituisce integrazione della prima CILA presentata (la nuova CILA pertanto integra ma non annulla e sostituisce la prima CILA presentata).</p> <p>(v) alla fine dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24 del Testo Unico in materia Edilizia.</p> <p>Resta, invece, fermo l'obbligo di acquisire, nel caso di immobili soggetti a vincoli culturali, ambientali, paesaggistici o di altra natura, tutti gli atti di assenso a tal</p>	<p>Sempre al fine di semplificare le procedure e di ridurre i tempi per l'avvio degli interventi che possono beneficiare del Super-Bonus, agevolando il più possibile il ricorso a questo beneficio, l'art. 33 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (cd. "Decreto Semplificazioni 2021"), convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, prevede, inoltre, che la presentazione della CILA-SuperBonus non necessita dell'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis del Testo Unico in materia Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380).</p> <p>Pertanto, per la presentazione dei progetti relativi agli interventi che possono beneficiare del Super-Bonus, non è necessario attestare la cd. "doppia conformità", ossia la conformità del nuovo progetto agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti e lo stato legittimo del fabbricato ossia la sua legittima costruzione.</p> <p>Si rammenta che di norma lo stato legittimo è escluso ogni qualvolta l'immobile presenti degli abusi edilizi non debitamente sanati. Ci sono, peraltro, delle difformità edilizie, considerate dalla legge di lieve entità, tali, comunque, da non essere considerate delle violazioni edilizie e tali, pertanto, da non escludere lo stato legittimo del fabbricato. Si tratta delle cd. "tolleranze costruttive/esecutive" di cui all'art. 34-bis del testo Unico in materia edilizia (ad es. il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo, le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, ecc.).</p> <p>La norma del Decreto Semplificazioni con l'escludere espressamente la necessità dell'attestazione dello stato legittimo ha reso, pertanto, irrilevanti, ai fini della fruizione del Super-Bonus, non solo le difformità riconducibili alle tolleranze costruttive-esecutive ma anche ogni altra difformità edilizia (diversa dalla costruzione in assenza del titolo abilitativo, anche in sanatoria, per gli edifici post 1 settembre 1967) agevolando, in tal modo, il ricorso al beneficio in oggetto.</p> <p>Ovviamente la irrilevanza degli eventuali abusi commessi sull'edificio è limitata alla fruizione del Super-Bonus. La norma in commento (art. 119, c. 13-quater, D.L. 34/2020), infatti, precisa che resta comunque impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di interventi. Pertanto, se l'edificio presenta degli abusi edilizi, potranno comunque essere eseguiti gli interventi ammessi al Super-Bonus (e si potrà fruire del beneficio) ma ciò non comporterà sanatoria implicita degli abusi stessi, che rimarranno assoggettati alle relative sanzioni amministrative e penali (laddove previste).</p>	<p>La deroga all'art. 49 Testo Unico in materia Edilizia</p> <p>Di norma ad un immobile che presenta difformità di carattere edilizio (che non rientrino nelle cd. "tolleranze costruttive/esecutive"), è preclusa la possibilità di accedere ad eventuali agevolazioni fiscali.</p> <p>Infatti l'art. 49 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) stabilisce che gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, nè di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.</p> <p>Peraltro, per gli interventi ammessi al Super-Bonus la disposizione suddetta di cui all'art. 49 Testo Unico in materia Edilizia viene ampiamente derogata dall'art. 33 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (cd. "Decreto Semplificazioni 2021"), convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, che ne ha limitato l'operatività esclusivamente ai seguenti casi:</p> <p>a) mancata presentazione della CILA-SuperBonus b) interventi realizzati in difformità dalla CILA-SuperBonus c) assenza dell'attestazione dei dati che debbono essere riportati nella CILA-SuperBonus (estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto di intervento ovvero del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967); d) non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dall'art. 119, comma 14, del D.L. 34/2020.</p> <p>Pertanto ricorrendo tutte le condizioni suddette (presentazione della CILA-SuperBonus completa di tutte le attestazioni prescritte, esecuzione dell'intervento in conformità alla CILA-SuperBonus presentata, veridicità delle attestazioni tecniche previste dalla normativa in tema di Super-Bonus) il contribuente potrà fruire della detrazione del Super-Bonus anche per interventi eseguiti su edifici che presentano difformità edilizie (diverse dall'abuso totale in caso di edifici post 1 settembre 1967) e ciò in deroga alla norma generale dell'art. 49 del testo Unico in materia edilizia.</p> <p>Si segnala, inoltre, che l'art. 119, c. 5bis, del D.L. 34/2020, introdotto dall'art. 33-bis del D.L. D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (cd. "Decreto Semplificazioni 2021"), convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, stabilisce che le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.</p> <p>La deroga alla disciplina in tema di distanze.</p> <p>L'art. 119, c. 3, ultimo periodo, D.L. 34/2020 così come introdotto dall'art. 33-bis del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (cd. "Decreto Semplificazioni 2021"), convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, prevede una deroga alle disposizioni di legge in tema di distanza delle costruzioni dai confini. In particolare, è previsto che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'art. 873 del c.c. (detto articolo prevede che le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri, salvo quanto disposto nei regolamenti edilizi locali che possono prevedere distanze maggiori).</p> <p>La deroga in oggetto è prevista solo per i seguenti</p>

REGOLARITA' URBANISTICA

La disciplina urbanistica degli interventi ammessi al SuperBonus	La non necessità dell'attestazione dello stato legittimo del fabbricato	Le deroghe alla disciplina ordinaria
<p>fine necessari, da rilasciarsi a cura degli enti preposti alla tutela dei vincoli stessi.</p> <p>Restano, inoltre, fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.</p> <p>Ovviamente si potrà ricorrere alla CILA SuperBonus solo per quelle opere e per quegli interventi edilizi ammessi alla detrazione del Super-Bonus; ciò può comportare delle criticità in caso di interventi più articolati che unitamente ad opere ammesse al SuperBonus prevedano anche opere ammesse ad altre e diverse detrazioni (ad es. alla detrazione per ristrutturazione edilizia ex art. 16-bis del T.U.I.R.) ovvero opere per le quali non sono previste detrazioni di alcun tipo. In questo caso dovranno essere attivati anche i titoli edilizi ed i procedimenti "ordinari" quantomeno con riguardo alle opere ed agli interventi non riconducibili alla disciplina del SuperBonus.</p>		<p>interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli interventi di cui all'art. 16-bis del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) (vedi Tabella "BONUS EDILIZIO" che precede); - per gli interventi ammessi al Super-Bonus (vedi tabelle "BONUS EDILIZIO", "ECO-BONUS" e "SISMA-BONUS" che precedono)